

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E SITUAZIONE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI*

I. INTRODUZIONE: PRECISAZIONE DEL TITOLO

Il titolo, «Amministrazione della giustizia e situazione dei tribunali ecclesiastici», va compreso nell'unità delle due parti. In particolare la seconda parte «situazione dei tribunali ecclesiastici» vuole offrire la prospettiva alla prima parte «Amministrazione della giustizia». Non si tratta pertanto di proporre un discorso generale sulla giustizia nella Chiesa, ma di riflettere su di essa a livello di fatto, in base alla condizione dei luoghi nei quali la giustizia viene attuata, ossia nei tribunali. Si tratta pertanto di verificare la situazione dei tribunali ecclesiastici, per avere almeno un'idea di come in essi di fatto si attua il compito della giustizia. Un quadro amplissimo che dovrebbe abbracciare i diversi tipi di giudizi che l'ordinamento giuridico canonico conosce.

Il can. 1400, § 1 determina l'oggetto del giudizio. Vengono indicati i diritti delle persone fisiche o giuridiche da perseguire o da rivendicare¹ oppure i fatti giuridici da dichiarare², ma anche i delitti, in ordine alle pene da infliggere o da dichiarare³.

Quanto alle controversie sorte da un atto della potestà amministrativa, il codice afferma che esse possono essere portate solo davanti al superiore o al tribunale amministrativo⁴. In quanto esse sono portate davanti al Tribunale amministrativo rientrano anch'esse nell'ordine giudiziario e quindi toccano il tema dell'amministrazione della giustizia.

Tutto questo vastissimo campo rientra pertanto nel nostro titolo. Cosa per noi assolutamente impossibile. Va poi anche rilevato che di fatto il campo in cui normalmente i tribunali ecclesiastici sono maggiormente, anzi quasi esclu-

* Este estudio fue presentado en el XVIII Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro.

1 «personarum physicarum vel iuridicarum iura perseguenda aut vindicanda».

2 «vel facta iuridica declaranda».

3 «delicta, quod spectat ad poenam irrogandam vel declarandam».

4 «deferri possunt solummodo ad Superiorem vel ad tribunal administrativum».

sivamente, impegnati è quello delle cause di nullità matrimoniali. Dobbiamo pertanto limitare la nostra prospettiva e la nostra esposizione. Pensiamo che dobbiamo privilegiare il compito di vigilanza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, perché è particolarmente dall'esercizio di questo compito che emerge la situazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia, particolarmente circa le cause matrimoniali. Ma un qualche accenno si dovrà fare anche su altri settori della giustizia.

Dopo la precisazione sul titolo (I), presentiamo anzitutto lo stesso Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con i suoi diversi compiti, delineati particolarmente dalla cost. ap. Pastor Bonus e dalle Norme speciali⁵ che lo reggono (II), offriamo poi una panoramica veloce sull'amministrazione della giustizia nel campo giudiziario e amministrativo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (III), trattiamo quindi particolarmente dei problemi emersi dall'esame del compito di vigilanza del Supremo Tribunale (IV) e di alcune facoltà speciali dello stesso Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (V); concludiamo con alcune osservazioni generali circa il tema della giustizia e della sua attuazione (VI).

5 *Normae speciales in Supremo Tribunalis Signaturae Apostolicae ad experimentum servandae*, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 8, appendice, pp. 522-587; vedi anche in *Periodica de re morali, canonica, liturgica* 59(1970), 115-163.

6 Daneels, F., *I Compiti della Segnatura Apostolica*, 12 febbraio 2000 (Testo non pubblicato). Con annessi, in *Revista Espanola de Derecho Canonico* 52(1995) 741-751; del Re, N., *La Curia Romana. Lineamenti storico giuridici*, quarta edizione aggiornata ed accresciuta, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1998. Per quanto riguarda la Segnatura Apostolica, pp. 212-225. de Paolis, V., *I tribunali diocesani e, in particolare, le casue di nullità matrimoniale*, in *Duc in altum*, a cura della Congregazione per i vescovi, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2005, pp. 317-344. Grocholewski, Z., *Linee generali della Giurisprudenza della Segnatura Apostolica relativamente alla procedura nelle cause matrimoniali*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CVII, series XVII, 1982-1, pp. 233-267. Grocholewski, Z., *I Tribunali Apostolici*, in *Actes V Congrès Inter. Droit Can.*, Ottawa 1985, pp. 457-479. Grocholewski, Z., *Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e sentenza canonica*, in *Apollinaris* 59(1986) 189-211; Grocholewski, Z., *Giustizia amministrativa nel nuovo codice di diritto canonico*, in *Angelicum*, 63(1986)3, pp. 333-355. Grocholewski, Z., *La giustizia amministrativa nel diritto canonico ed in quello statale*, in *Ephemerides Juris Canonici*, A. XLVIII, 3, pp. 393-403. Grocholewski, Z., *I Tribunali*, in *La Curia Romana nella cost. Ap. Pastor Bonus*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 1990, pp. 395-418. Grocholewski, Z., *De Ordinatione ac munere tribunalium in Ecclesia ratione quoque habita iustitiae administrativae*, in *Ephemerides Juris Canonici*, a. XLVIII (1992) pp. 47-84. Grocholewski, Z., *Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella struttura giudiziaria della Chiesa*, in *Forum* 6(1995) II, 33-52. Grocholewski, Z., *Treinta anos de justicia administrativa canonica. Balance y perspectivas*, in *Fidelium Iura de derechos y deberes fundamentales del fiel*, suplemento, n. 8 (1998) *Persona y derecho*, 267-298. Con nota bibliografica, in appendice, sugli scritti recenti sulla giustizia amministrativa nella Chiesa. AA. VV., *La Curia Romana nella cost. Ap. Pastor Bonus*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 1990.

II. IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA: LE SUE LEGGI E LA SUA COMPETENZA: VISIONE GENERALE⁶.

Il Supremo tribunale della Segnatura Apostolica è governato da una legge propria⁷; ancora oggi è retto dalle *Normae Speciales*⁸ emanate ad experimentum dal Papa Paolo VI dopo la Costituzione *Regimini Ecclesiae Universae*, per regolare soprattutto il contenzioso amministrativo, in quanto per la prima volta nella Chiesa è stato introdotto il tribunale del contenzioso amministrativo. I punti essenziali di tale normativa sono entrati e precisati nel Codice di diritto canonico (cann. 1732-1739), ed infine nella Costituzione Apostolica sulla Curia Romana, *Pastor bonus* (artt. 121-125), che offre i compiti del Supremo tribunale della Segnatura Apostolica come segue.

L'art. 121 parla di questo dicastero nel suo duplice aspetto, di Supremo Tribunale e di dicastero che provvede alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa⁹. I compiti della Segnatura Apostolica come tribunale vengono esposti negli articoli 122 e 123; quello invece di vigilanza sull'amministrazione della giustizia nell'art. 124. Questo compito viene esercitato dalla Segnatura non come tribunale ma come dicastero; questo pertanto nel compito di vigilanza non potrà mai sostituirsi ai tribunali.

In quanto Supremo Tribunale della Chiesa, l'art. 122¹⁰ indica sei competenze:

1. Esso giudica delle querele di nullità contro le sentenze rotali. «Si tratta non soltanto delle sentenze rotali definitive, ma anche di quelle interlocutorie»¹¹. E' inoltre pacifico nella giurisprudenza della Segnatura Apostolica che, salve dette condizioni, si possa anche proporre querela di nullità contro i decreti rotali. L'esame «de merito causae» ritorna però alla Rota Romana, qualora si dovesse dichiarare nulla una decisione rotale.

7 «Segnatura Apostolica lege propria regitur» (PB, art. 125).

8 *Normae speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae ad experimentum servandae post constitutionem apostolicam Pauli PP. VI Regimini Ecclesiae Universae*, Typis Poliglottis Vaticanis, anno 1968.

9 «Hoc Dicasterium, praeter munus, quod exercet, Supremi Tribunalis, consulit ut iustitia in Ecclesia recte administretur» (PB, art. 121).

10 «Ipsum cognoscit:

1° quereelas nullitatis et petitiones restitutionis in integrum contra sententias Rotae Romanae;

2° recursus, in causis de statu personarum, adversus denegatum a Rota Romana novum causae examen;

3° exceptiones suspicionis aliasque causas contra Iudices Rotae Romanae propter acta in exercitio ipsorum muneris;

4° conflictus competentiae inter tribunalia, quae non subiciuntur tribunali appellationis» (PB, art. 122).

11 *Normae Speciales*, art. 19, § 3.

2. Compete al Supremo Tribunale della Segnatura definire le richieste di restitutio in integrum contro le sentenze della Rota Romana, anche se di fatto sono rare, perché le cause della Rota Romana in genere sono cause matrimoniali, che appartenendo a quelle che toccano lo status personarum, non passano mai in giudicato (can. 1643). Tuttavia non si può dimenticare che la restituito in integrum può riguardare anche le cause incidentali.

3. I ricorsi nelle cause che riguardano lo status personarum contro il rifiuto della Rota Romana ad ammettere una causa ad un nuovo esame.

4. Exceptio suspicionis nei confronti di un giudice della Rota Romana.

5. Altre cause contro i Giudici della Rota Romana per atti compiuti nell'esercizio del loro ufficio.

6. I conflitti di competenza tra i tribunali (nella Chiesa latina), che non sono sottoposti allo stesso tribunale di appello. Può trattarsi sia di un conflitto positivo di competenza, perché due tribunali litigano per prendere la causa, che di conflitto negativo, in quanto ci sono due o più tribunali competenti che non vogliono prendere la causa. La Rota Romana può, ma non deve essere coinvolta nel conflitto.

L'art. 123¹² precisa e determina poi le competenze della Segnatura Apostolica in quanto tribunale amministrativo:

1° Il Tribunale giudica dei ricorsi contro gli atti amministrativi singolari sia dei Dicasteri della Curia Romana sia di atti da essi approvati, ogniqualvolta sia in discussione la loro legittimità in decernendo o in procedendo («adversus actus administrativos singulares sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos, quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit»);

2° La Segnatura Apostolica giudica, se è il caso, anche della riparazione dei danni procurata con un atto illegittimo («damnorum actu illegitimo illatorum»)

3° Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica giudica anche delle controversie amministrative che vengono ad essa demandate sia dal Sommo Pontefice sia dagli stessi dicasteri della Curia Romana («De aliis controversiis

12 § 1. Praeterea cognoscit de recursibus, intra terminum preceptorium triginta dierum utilium interpositis, adversus actus administrativos singulares sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos, quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit.

§ 2. In his casibus, praeter iudicium de illegitimitate, cognoscere etiam potest, si recurrrens id postulet, de reparatione damnorum actu illegitimo illatorum.

§ 3. Cognoscit etiam de aliis controversiis administrativis, quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae Dicasteriis ipsi deferantur necnon de conflictibus competentiae inter eadem Dicasteria» (PB, art. 123)..

administrativis quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae Dicasteriis... deferantur»). In questo caso anche il giudizio «de merito» spetta alla Segnatura Apostolica, almeno per le controversie deferite dai dicasteri della Curia Romana.

4°. Infine il Supremo Tribunale giudica anche dei conflitti di competenza tra gli stessi dicasteri della Curia Romana.

Come Dicastero che provvede alla retta amministrazione della giustizia, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha i seguenti compiti presentati nell'art. 124¹³: si tratta di un compito enunciato in modo molto generale: vigilare sulla retta amministrazione della giustizia; esso ha diversi settori; per quanto riguarda i settori più importanti, l'art. 124 offre ulteriori specificazioni, piuttosto esemplificative.

1° «In advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere»: intervenire, se è il caso, nei confronti degli avvocati o procuratori, anche con ammonizioni e sanzioni.

2° «videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam causae commissionem, apud Rotam Romanam»: giudicare delle domande inoltrate alla Sede Apostolica per ottenere la Commissio Pontificia della causa alla Rota Romana.

3° «Videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam... aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam»: altre grazie relativamente alla retta amministrazione della giustizia.

4° «Tribunalium inferiorum competentiam prorogare»: prorogare la competenza dei tribunali inferiori.

5° dare l'approvazione qualora la designazione di un foro d'appello richieda l'approvazione della S. Sede: «approbationem Tribunalis quoad appellationem Sanctae Sedi reservatam concedere»;

6° promuovere o approvare la erezione di tribunali interdiocesani: («promovere et approbare erectionem tribunalium interdioecesanum»).

Può destare una certa meraviglia che dopo quasi quarant'anni dalle Normae Speciales date ad experimentum e dopo ormai ventitré anni dalla promulgazione del Codice di diritto canonico e dopo ormai diciotto anni dalla promulgazione della costituzione ap. Pastor bonus, la Segnatura non si sia

13 «Ipsius quoque est: 1° rectae administrationi iustitiae invigilare et in advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere; 2° videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Rotam Romanam, vel aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam; 3° Tribunalium inferiorum competentiam prorogare; 4° approbationem Tribunalis quoad appellationem Sanctae Sedi reservatam concedere necnon promovere et approbare erectionem tribunalium interdioecesanorum» (PB, art. 124).

ancora date delle norme aggiornate al codice e applicative della Costituzione Pastor bonus. In realtà si tratta di una realtà complessa. In ogni caso la stessa Segnatura è impegnata a preparare le nuove norme da parecchio tempo; ma purtroppo, per ragioni molteplici non si è ancora giunti ad una conclusione. In realtà il lavoro rispetto al personale è certamente molto impegnativo¹⁴.

Oltre alle competenze delineate dalla cost. Pastor bonus, la Segnatura svolge anche un lavoro, limitato a due paesi, l'Italia e il Portogallo, riguardante la produzione degli effetti civili delle sentenze canoniche. Il Concordato tra questi due paesi prevede che, una volta che vi siano state due sentenze conformi ormai esecutive, le parti inoltrino, attraverso il tribunale che ha emesso l'ultima sentenza, la richiesta alla Segnatura Apostolica, perché questa a sua volta emani il decreto di esecutività per la Corte di appello del Tribunale dello stato per la delibazione della sentenza canonica in ordine agli effetti civili.

III. CONSIDERAZIONI SUI PRIMI DUE SETTORI DI COMPETENZA DEL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

1. *Le cause giudiziarie e la Rota Romana*

E' un settore importante e necessario, perché in questo campo il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica esercita un potere giudiziario su atti giudiziari emessi dal Tribunale Apostolico della Rota Romana: si tratta della querela di nullità nei confronti delle decisioni della Rota Romana, e della nova causae propositio e dell'eccezione contro un giudice rotale.

Per quanto riguarda le competenze e i rapporti con la Rota Romana, le cause che riguardano la querela di nullità non sono molte¹⁵. Lo stesso si dica per la nova causae propositio. Praticamente irrilevanti sono le cause di Restitutio in Integrum. Si sa che le cause più frequenti presso i tribunali ecclesiastici, particolarmente presso la Rota, sono quasi esclusivamente le cause matrimoniali. Ora per questo tipo di cause, nonostante qualche autore

¹⁴ L'attività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica viene pubblicata ogni anno nell'Anuario Pontificio di statistica. Per l'ultimo anno il quadro che troviamo è il seguente:

Pratiche protocollate 1.257 pratiche; cause giudiziarie: 1; Cause contenziose amministrative (CA). 69; Vigilanza sui tribunali: VT, 81; Commissioni Pontificie, 174; effetti civili italiani: 831; Effetti civili Portogallo: 33; Varie: 81; ed in più SAT (stato e attività dei tribunali): 1624 pratiche. Plenarie; congressi, vigilanza dei tribunali, proroghe di competenze, interventi in casi concreti, risposte a quesiti; visite, ecc.

¹⁵ Cf. Daneels, F., La «querela nullitatis» nel processo canonico, in: La querela di nullità contro le sentenze della Rota Romana nella giurisprudenza della Segnatura Apostolica, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, 231-249.

piuttosto isolato sostenga il contrario, la dottrina non ammette la restitutio in integrum, in quanto questo rimedio è previsto dal codice, can. 1645, § 1, solo per le cause che siano passate in giudicato; le cause di nullità matrimoniali riguardano invece lo status personarum che non passano mai in giudicato e per esse è prevista invece la nova causae propositio (cf. can. 1644). Rarissimi sono gli interventi della Segnatura Apostolica circa gli atti dei giudici della Rota Romana in occasione dell'esercizio delle loro funzioni.

2. *La sectio altera: il processo contenzioso amministrativo*¹⁶

La regolamentazione della potestà amministrativa e del suo esercizio è un fatto piuttosto recente nella vita della Chiesa, come del resto, sia pure con le debite proporzioni, negli ambiti anche delle società civili, rispetto invece alla potestà legislativa e giudiziale. Essa è stata preparata particolarmente dalla riflessione nel periodo intermedio tra i due codici¹⁷ ed è stata una pre-

¹⁶ De Paolis, V., *La Giustizia amministrativa: lineamenti generali*, in *I Giudizi nella Chiesa: processi e procedure speciali*, Quaderni della Mendola, n. 7, a cura del gruppo italiano docenti di diritto canonico, ed. Glossa, Milano 1999, pp.9-37. Grochowski, Z., *La giustizia amministrativa presso la Segnatura Apostolica*, 4(1992), pp. 3-22. GULLO, C., *Il ricorso gerarchico: procedura e decisione*, in AA. VV., in *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Libreria editrice vaticana, 1991, XXIV Studi Giuridici, pp. 85-96. Herranz, J., *La giustizia amministrativa nella Chiesa dal Concilio Vaticano II al Codice del 1983*, in *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Libreria editrice vaticana, 1991, XXIV Studi Giuridici, pp. 13-32. Labandeira, E., *Il ricorso gerarchico canonico: petitum e causa petendi*, in *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Libreria editrice vaticana, 1991, XXIV Studi Giuridici, pp. 71-84. Llobell, J., *Il petitum e la causa petendi nel contenzioso amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruttivi alla luce della cost. ap. Pastor Bonus*, in *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Libreria editrice vaticana, 1991, XXIV Studi Giuridici, pp. 96-124. Montini, G.P., *Il risarcimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo e la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Libreria editrice vaticana, 1991, XXIV Studi Giuridici, pp. 179-200. Montini, G.P., *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *I Giudizi nella Chiesa: processi e procedure speciali*, Quaderni della Mendola, n. 7, a cura del gruppo italiano docenti di diritto canonico, ed. Glossa, Milano 1999, pp. 85-120. Pompedda, M. F., *Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *Commento alla cost. ap. Pastor Bonus e alle Norme Sussidiarie della Curia Romana*, a cura di V. Pinto, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2003, pp. 173-182. Pompedda, M.F., *L'amministrazione della giustizia nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 13 (2001), pp. 675-691. Pompedda, M.F., *La retta amministrazione della giustizia nella Chiesa*, in Fumagalli Carulli, O., (a cura di) *Il governo universale della Chiesa e I diritti della persona*, Vita e Pensiero, Milano 2003, pp. 349-366. Punderson, J.R., *Contentious administrative recourse to the second section of the supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, in *Forum*, n. 7 (1996), 2, pp. 295-363. Salerno, F., *Il Giudizio presso la Sectio altera del S. T. della Segnatura Apostolica*, pp. 125-178.

¹⁷ Cf. Moersdorf, N., *De Relatione inter potestatem administrativam et iudicalem in iure canonico*, in *Questioni attuali di diritto canonico*, Relazioni lette nella Sezione di diritto canonico del Congresso internazionale per il IV Centenario della Pontificia Università Gregoriana, 13-17 ottobre 1953, Romae, Apud Aedes Universitatis Gregoriana, 1955, pp. 399-418.

Vedi anche Goynèche, C.P.M., *De Distinctione inter res iudiciales et administrativas in iure canonico*, in *Questioni attuali di diritto canonico*, Relazioni lette nella Sezione di diritto canonico del Congresso internazionale per il IV Centenario della Pontificia Università Gregoriana, 13-17 ottobre 1953, Romae, Apud Aedes Universitatis Gregoriana, 1955, pp. 419-434. La potestà amministrativa e quella giudiziale riguarda l'applicazione del diritto; l'applicazione del diritto tuttavia può essere fatta

occupazione peculiare per la revisione del nuovo codice. Lo si può cogliere facilmente anche nella lettura dei dieci principi da tenere presenti per la preparazione della nuova legislazione. Il settimo diceva: mentre nel Codice di diritto canonico i ricorsi e gli appelli giudiziali si ritengono sufficientemente regolati secondo le esigenze della giustizia, la comune opinione dei canonisti pensa invece che i ricorsi amministrativi sono piuttosto mancanti nella prassi ecclesiastica e nell'amministrazione della giustizia («Dum in Codice Iuris Canonici recursus et appellationes iudiciales sufficienter regulatae secundum iustitiae exigentias reputantur, e contra communis opinio canonistarum censet recursus administrativos non parum deficere in ecclesiastica praxi et administratione iustitiae»)¹⁸. In attesa della nuova codificazione che nel frattempo veniva preparata, Paolo VI volle dare un segno della sua volontà di applicare il Concilio con la riforma della Curia Roma, mediante la costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae*, nella quale, riformulando la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, da una parte istituì la così detta *sectio altera*, per i ricorsi amministrativi, creando così per la prima volta nella Chiesa il tribunale contenzioso amministrativo, e dall'altra unificò la vigilanza.

Un settore certamente interessante sarebbe quello riguardante la *sectio altera*, ossia della competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, per quanto riguarda gli atti amministrativi dei dicasteri della Curia Romana che sono compiuti su atti amministrativi di superiori subalterni o sono posti direttamente dai dicasteri. E' innegabile che si tratta di un settore abbastanza impegnativo della Segnatura Apostolica. Tuttavia si può dire che sono stati clamorosamente smentiti quanti temevano che dall'istituzione della Segnatura Apostolica ci sarebbe stato una montagna di ricorsi che avrebbero impedito il retto esercizio del potere di governo amministrativo nella Chiesa. Di fatto i ricorsi non sono numerosi e, soprattutto, pochi sono i casi nei quali ai ricorrenti viene riconosciuta la ragione del loro operato. Di fatto molti casi si perdono per strada, prima del congresso o nel congresso; vengono infatti respinti a limine da parte del Segretario o dopo nel congresso dal Prefetto, sia perché spesso mancano del presupposto (perché non si tratta di ricorso contro un atto amministrativo singolare o perché i ricorsi sono inoltrati fuori dei tempi perentori) sia perché evidentemente destituiti del *fumus boni iuris*.

Ma non pochi ricorsi, pur ammessi alla *disceptatio* perché forniti del *fumus boni iuris*, di fatto vengono respinti dal collegio dei giudici, in quanto il *fumus* non è considerato sufficiente. Le cause che vengono sottoposte al colle-

sia per via giudiziale che per via amministrativa. «*Exsistentiam utriusque potestatis, iudicialis et administrativae, et ab invicem distinctionem, nedum in iure civili, verum etiam in iure constituto canonico, nemo est qui non admittat*» (p. 420).

18 *Communicationes*, 2/1969, p. 83.

gio dei Giudici e ottengono una risposta affermativa sono piuttosto poche. Si può dire che questo è dovuto certamente anche al fatto che i superiori con il tempo hanno imparato ad operare nel rispetto della legge canonica sia in decernendo che in procedendo. Si potrebbe anche affermare che i ricorsi che giungono alla Segnatura Apostolica potrebbero essere ancora di meno, se i dicasteri della Curia Romana usassero più accuratamente del loro potere rispetto agli atti amministrativi posti dai superiori di grado inferiore.

Il can. 1739 infatti assegna al Superiore gerarchico che è chiamato a giudicare dell'atto amministrativo un amplissimo potere. Egli ha la facoltà non solo di confermare il decreto o di dichiararlo nullo, ma anche di rescinderlo, revocarlo, o, se così risulta più conveniente al superiore, modificarlo, sostituirlo, abrogarlo («non solum decretum confirmare vel irritum declarare, sed etiam rescindere, revocare, vel, si id Superiori magis expedire videatur, emendare, subrogare, ei obrogare»). Quasi nella totalità dei casi il superiore gerarchico si limita a confermare o a rigettare il decreto.

Va rilevato che, particolarmente in questo settore, il formalismo da una parte e la preoccupazione garantista portano ad un allungamento di tempi e ad un dispendio di energie. Di fatto ogni ricorrente che introduce la sua domanda presso la sectio altera, anche se vede respinta la sua domanda fin dall'inizio per mancanza del presupposto, o per i termini perentori ormai trascorsi o perché il ricorso è primo di qualsiasi fumus boni iuris, ha la possibilità di interporre sempre il ricorso a livello superiore fino al giudizio del Collegio della Segnatura.

IV. LA VIGILANZA SULLA RETTA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

1. *La vigilanza in genere*

1. *Unificazione della vigilanza nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*

Il settore certamente più impegnativo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è quello della vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia. Fino alla riforma operata da Paolo VI con la costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* la competenza circa la vigilanza era distribuita per diversi settori a vari dicasteri, come del resto era anche per altre materie, che erano distribuite a vari dicasteri, non essendo quello della materia il criterio unico per attribuire le competenze ai vari dicasteri. Fu Paolo VI che volle unificare le competenze dei dicasteri principalmente per la materia. Così la vigilanza sui tribunali ed in genere sull'amministrazione della giustizia con-

flui tutta nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. La ragione viene attribuita precisamente alla esigenza di unificazione, che del resto rispondeva alle richieste dei Padri del Concilio Vaticano II. Nella riforma del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, una menzione particolare merita il compito di provvedere alla retta amministrazione della giustizia circa tutte le cause, non escluse quelle matrimoniali, e pertanto di curare l'erezione di tribunali regionali, interregionali e interrituali¹⁹.

Fino allora infatti spettava alla Congregazione per la disciplina dei sacramenti sia la vigilanza sui tribunali per le cause matrimoniali, sia la nuova ordinazione dei tribunali per dette cause. Questa congregazione aveva proceduto al riordino dei tribunali con la circolare *In Plenariis* del 1 luglio 1932²⁰. Vi si stabiliva, tra l'altro, l'obbligo per gli ordinari di inviare ogni anno alla stessa Congregazione per la disciplina dei sacramenti una relazione sullo stato e l'attività del proprio tribunale. Pio XI con il *Motu Proprio Qua Cura* dell'8 dicembre 1938²¹ ordinò i tribunali per le cause matrimoniali in Italia, per iniziativa della stessa Congregazione per la disciplina dei sacramenti, che nel frattempo aveva raccolto un materiale abbondante. Ne seguirono, sull'esempio italiano, riforme analoghe negli altri paesi del mondo. Non solo, ma la Congregazione Concistoriale (oggi per i Vescovi) credette opportuno estendere alcuni decreti emanati dalla Congregazione per la disciplina dei sacramenti per le cause matrimoniali anche alle cause contenziose e penali. Nel 1939 fu costituito presso la stessa congregazione un Ufficio di Vigilanza («*Officium Vigilantiae*»), il cui compito precipuo era precisamente quello di studiare le relazioni ed esaminare tutte le sentenze, che venivano emanate ogni anno dai singoli tribunali²².

19 Nelle *Litterae Circulares* inviate ai Presidenti delle conferenze episcopali sullo stato e l'attività dei tribunali ecclesiastici in data 28 dicembre 1970, il Card. Dino Staffa, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica scrive: «*Inter cetera novae competentiae capita Supremo huic Tribunali credita vi constitutionis Regimini Ecclesiae Universae, qua, die 15 augusti 1967, Summus Pontifex Paulus VI Curiam Romanam reformavit, non ultimum locum tenet munus consulendi <<rectae administrationi iustitiae>> circa omnes causas, non exclusis matrimonialibus ac propterea curandi Tribunalium regionalium vel interregionalium vel interritualium erectionem.*»

20 Vedi Ochoa, X., *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, vol. 1, Romae 1956, n. 1105, p. 1402.

21 Vedi Ochoa, X., *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, vol. 1, Romae 1956, n. 1457, p. 1902.

22 «*Officium Vigilantiae, cuius praecipuum munus erat expendere relationes atque examinare sententias omnes, quae a singulis Tribunalibus quotannis ferebantur.*» Da questa breve sintesi storica, le *litterae Circulares* annotano: «*Inde patet quod, ubi agitur de iustitiae administratione provehenda, intime inter se connexae sunt ius vigilantiae et nova accurata Tribunalium ordinatio, prout sapienter indicavit Paulus VI, cum hoc utrumque munus per modum unius assignavit competentiae huius Supremi Tribunalis: <<Signaturae Apostolicae>> integrum confirmamus invigilandi munus itemque constituendi, necessitate postulante, nova Tribunalia regionalia vel Interregionalia, quemadmodum multis iam in regionibus providentissime actum est.*»

2. Senso della vigilanza e suo campo di attività

Il Supremo Tribunale pertanto si è attivato sia per la funzione del riordinamento dei tribunali, sia per il compito della vigilanza. Tale compito non vuole essere espressione di un potere accentratore, ma un aiuto fraterno²³. In questo spirito invita gli ordinari a verificare se quella unificazione dei tribunali che già altrove ha prodotto ottimi frutti, non debba essere introdotta altrove, con la collaborazione di sacerdoti di diverse diocesi, in modo che l'amministrazione della giustizia particolarmente nel campo matrimoniale risulti più veloce e accurata.²⁴ Allo scopo, sono quanto mai opportune le relazioni circa lo stato e l'attività dei tribunali ecclesiastici²⁵. Le litterae circulares stabiliscono anche quali debbano essere gli elementi da tenere presenti nello stendere tali relazioni, anzi viene offerto uno specimen di formulario. Oltre alle relazioni annuali, è previsto anche che ogni cinque anni nella relazione sullo stato della diocesi vi sia anche una relazione, con un foglio a parte, sullo stato del tribunale della diocesi.

L'attività amministrativa di vigilanza riguarda l'amministrazione della giustizia nei tribunali ecclesiastici sparsi nel mondo (non la Rota Romana), ma non può sostituirsi al compito proprio dei singoli tribunali e specialmente a quello della Rota Romana, al quale spetta provvedere all'unità della giurisprudenza ed essere di aiuto, mediante le sue sentenze, ai tribunali inferiori²⁶. Occorre inoltre rispettare il proprio compito di vigilanza del vescovo diocesano (o equiparato) per il suo tribunale e del vescovo designato e/o del gruppo (rispettivamente la conferenza) dei vescovi per un tribunale interdiosesano. Non possiamo, infine, dimenticare il compito delle facoltà di diritto canonico e della competente Congregazione per l'Educazione Cattolica per la formazione di ministri della giustizia ben preparati e con «sensus Ecclesiae».

23 A proposito di questo munus vigilantiae, le litterae circulares annotano: «vigilantiam exercere volens, non ea mente ut omnia ad se unum deferat, sed ut fraternum auxilium Tribunalibus Episcoporum offerat, et eisdem, per orbem terrarum dispersis, in bonum animarum servitium praestet per rectam iustitiae administrationem».

24 «Ut iustitiae in universa Ecclesia administratio, praesertim quoad rem matrimonialem, celerior atque accuratior evadat, pro salute animarum, quae in gravissimo interdum versantur periculo, nisi status personalis quam citissime ac recte definiatur».

25 Esse «conficiendae a singulis eorum moderatoribus sive ad Ecclesiam Latinam sive ad Ecclesias Orientales pertineant, ratione habita tum iuris communis tum iurium seu normarum particularium».

26 «unitati iurisprudentiae consulere et, per proprias sententias, tribunalibus inferioribus auxilio esse».

2. *Quadro generale dei tribunali*

A questo punto della nostra relazione, prima di cominciare a parlare dei singoli modi e settori in cui si esercita la vigilanza della Segnatura Apostolica, è necessario, o per lo meno opportuno, offrire un quadro generale dei tribunali nella Chiesa. A parte i tribunali apostolici, ossia la Penitenzieria Apostolica, la Rota Romana e precisamente il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica²⁷, abbiamo nella Chiesa tribunali di prima, di seconda e di terza ed ulteriore istanza. I tribunali locali in genere sono di prima e seconda istanza; l'unico tribunale di appello apostolico è quello della Rota Romana. Ad essa possono essere sempre deferite le cause di seconda istanza e, nella Chiesa latina, salve poche eccezioni, è competente in modo esclusivo per le cause di terza ed ulteriore istanza, a meno che non vi siano proroghe di competenza per tribunali inferiori. In realtà i tribunali esistenti nella Chiesa sono di una varietà e di una tipologia che a volte si fatica a ricondurre ad unità.

Una parola deve essere detta in modo particolare, sia pure fuggacemente, sul tribunale della Rota della Nunziatura di Madrid. Esso ha una storia gloriosa ed insieme tribolata²⁸. In tempi recenti si è ancora discusso se conservare o meno tale tribunale. Invece che sopprimerlo come sorpassato, la Santa Sede ha preferito conservarlo e aggiornarlo al nuovo codice e alla cost. Ap. Pastor bonus, mediante un nuovo Statuto, nel 1999²⁹. In modo particolare si è voluto garantire anche ai fedeli spagnoli di adire con maggiore libertà con l'appello la Rota Romana, come per tutti gli altri fedeli cattolici nel mondo³⁰. La sua natura è di tribunale collegiale di appello contro le sentenze ecclesiastiche emesse nel territorio della Spagna. Esso sta in particolare rapporto con la Segnatura Apostolica, che è chiamata a dare il consenso per la nomina del decano (art. 5)

27 Recentemente è stato istituito presso la Congregazione per la dottrina della fede il Tribunale competente a giudicare i delicta graviora riservati alla stessa Congregazione. Anche tale tribunale porta il titolo di «Supremo»; ma evidentemente diverso è il significato in relazione alla Segnatura Apostolica. Mentre questo tribunale è supremo in quanto è tribunale che chiude il sistema giudiziario nella vita della Chiesa, in quanto tale ed ha vigilanza su tutti i tribunali della Chiesa, senza per altro esercitare esso stesso il giudizio sulle cause in nessuna istanza, se non in qualche rarissimo caso o per commissione pontificia, il Tribunale della Congregazione per la dottrina della fede è supremo nel senso che nessun altro tribunale può entrare nel merito delle cause di cui essa stessa è competente. Inoltre la Congregazione per la dottrina della fede non è propriamente un tribunale, ma ha un tribunale per un settore particolare di cause, che per altro vengono giudicate in genere dai tribunali locali; anzi spesso invece che la via giudiziaria percorrono la via amministrativa.

28 Il Tribunale trae le sue origini da un privilegio papale nel sec. XVI. Fu soppresso da Pio XI per ragioni politiche nel 1937; fu ricostituito da Pio XI nel 1947.

29 Le nuove norme sono state date dal Papa Giovanni Paolo II, con il documento *Litterae Apostolicae motu proprio datae* in data 11 ottobre 1999, in AAS, XCII, n. 1, pp.5-17.

30 Il Papa afferma: «Peculiarem in modum congruum quasdam inferre mutationes videtur quae Hispanicis fidelibus liberius praebeant exercitium iuris adeundi Romanam Rotam in appellationis gradu, quemadmodum ceteris orbis terrarum fidelibus usu venit» (p.6).

e dei giudici (art. 6). Spetta alla Segnatura Apostolica procedere contro i giudici o il promotore di giustizia che abbiano mancato ai loro doveri, a norma dell'art. 33. La Rota della Nunziatura deve inviare ogni anno una relazione sullo stato e l'attività del Tribunale al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che ha sullo stesso tribunale tutte le competenze ad essa conferite dalla cost. ap. *Pastor bonus* (art. 56)³¹.

I tribunali, più o meno attivi, sia per tutte le cause che per le sole cause matrimoniali, non si allontanano molto da duemila, sia per la Chiesa latina che per le Chiese orientali. Il numero maggiore è quello dei tribunali diocesani di prima istanza o eparchiali per le chiese orientali; ma numerosi sono anche i tribunali interdiocesani o intereparchiali, o regionali, sia di prima che di seconda istanza, come pure i tribunali metropolitani e patriarcali sia di prima che di seconda istanza. Vi sono ancora i tribunali del sinodo episcopale e degli esarcati; il Tribunale primaziale di Ungheria, dell'ordinariato militare, di prefetture e vicariati apostolici, delle Missiones sui iuris, della prelatura personale, il tribunale ecclesiastico del territorio del Città del Vaticano.

La Segnatura Apostolica ha la vigilanza su tutti i tribunali della Chiesa, esclusa la Rota Romana, ma inclusa la Rota della Nunziatura di Madrid e per tutte le cause. Il campo di vigilanza riguarda soprattutto le cause di nullità matrimoniale.

Questi tribunali sono tenuti ogni anno ad inviare una relazione al Supremo Tribunale; si tratta di una relazione con un proprio formulario, diversa da quella che i vescovi devono inviare alla Segreteria di Stato per l'annuario di statistica. Non tutti inviano questa relazione, a volte neppure dopo diverse sollecitazioni. Alcuni tribunali funzionano abbastanza bene, altri non sono in grado di funzionare affatto, per mancanza di persone qualificate adatte. Nella sua funzione di promuovere e approvare l'erezione di nuovi tribunali, in non pochi casi la Segnatura Apostolica suggerisce di chiedere l'autorizzazione a trasmettere le cause ad un altro tribunale più attrezzato, ritenendo semplicemente una sezione istruttoria in collaborazione con il tribunale giudicante o, soprattutto, si autorizzano i vescovi a far definire le loro cause presso altri tribunali, oppure si incoraggiano vescovi di diverse aree a erigere, con l'approvazione della Segnatura Apostolica, tribunali interdiocesani, ritenendo presso la singola diocesi una sezione istruttoria per le cause di propria pertinenza. La Segnatura Apostolica intende in questo modo da una parte rendere possibile l'esercizio del diritto che i fedeli hanno di poter sottoporre le

31 Nella relazione per l'anno 2005 risulta che, in seconda istanza, all'inizio dell'anno erano pendenti 1.133 cause e altre 667 sono state introdotte durante l'anno. Di esse 491 sono state ratificate con decreto; e sono state messe 161 sentenze, 101 in favore della nullità e 60 in favore del vincolo. Alla fine dell'anno erano ancora pendenti 1.123 cause.

proprie cause ai tribunali ecclesiastici, per definire la loro causa (cf. can. 221, § 1) e dall'altra far funzionare meglio i tribunali, attraverso la cooperazione di diverse diocesi e la disponibilità di un personale meglio preparato. Purtroppo esistono ancora delle aree nelle quali risulta estremamente difficile l'esercizio di questo diritto.

La competenza della Segnatura si esercita, al riguardo, soprattutto per l'approvazione e per la erezione di nuovi tribunali, sia di prima istanza che di appello, in collaborazione con le conferenze episcopali, (soltanto se tribunaleinterdiocesano di 2° istanza) sulla scia della normativa canonica (cann. 1419-1421; Dignitas connubii, artt. 23-24).

3. *Le relazioni annuali sullo stato e l'attività dei tribunali (SAT) sono lo strumento privilegiato per la vigilanza sui tribunali..*

Il compito di vigilanza viene esercitato, come vedremo presto, particolarmente attraverso l'esame delle relazioni annuali circa lo stato e l'attività dei tribunali, la consultazione data ai tribunali, l'esame di denunce e lamentele, l'esame di ricorsi gerarchici riguardo ai tribunali, la vigilanza sulla giurisprudenza dei tribunali, ecc. Non è possibile scendere a trattare nel dettaglio tutti questi aspetti. Dobbiamo limitarci a fare una breve menzione almeno degli aspetti più rilevanti.

Le relazioni annuali permettono di avere una prima conoscenza dei Tribunali. Da tale esame si rivela il buono o il cattivo funzionamento del tribunale. In particolare l'insufficienza del funzionamento del tribunale emerge dalla mancanza di operatività, dalla scarsità del personale preparato, in quanto tanti operatori sono senza il titolo accademico necessario, dalla sproporzione tra il numero dei ministri e la mole delle cause, dal numero eccessivo delle cause pendenti, dal cumulo di funzioni che una persona riveste, -proibito per altro dalla norma canonica nella stessa persona nello stesso tribunale-, dalla unilateralità nella scelta dei capi di nullità, dalla introduzione di «nuovi» o inusuali capi di nullità o da cattive interpretazioni «nuove» dei capi già in corso, ecc. Alle relazioni viene data una risposta adeguata, con osservazioni, ringraziamento e incoraggiamento.

4. *Vigilanza sulla giurisprudenza*

Il Tribunale alla cui giurisprudenza i tribunali della Chiesa devono guardare è quello della Rota Romana. Il Tribunale della Segnatura apostolica, con il compito di vigilare sui tribunali ecclesiastici, ha anche quello di verificare la

giurisprudenza dei tribunali. Scrive in proposito l'Istruzione *Dignitas connubii* nel documento di promulgazione: «Al fine di ottenere in tutta la Chiesa quella fondamentale unità della giurisprudenza che le cause matrimoniali esigono, è necessario che tutti i tribunali di grado inferiore guardino con attenzione ai Tribunali Apostolici, ossia al Tribunale della Rota Romana, che ha il compito di provvedere all'«unità della giurisprudenza» e di essere «di aiuto, con le proprie sentenze, ai tribunali di grado inferiore» (Pastor bonus, art. 126), e al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, al quale spetta, «oltre che esercitare la funzione di Tribunale Supremo», il compito di vigilare «sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa» (Pastor bonus, art. 121)».

Quando dalle relazioni si rileva che un tribunale si discosta in cose gravi dalla giurisprudenza rotale, si chiedono informazioni e a volte copie delle sentenze attinenti agli argomenti che sono motivo di perplessità; si esamina tutto attentamente; spesso si fanno esaminare le sentenze da esperti, per verificare la loro correttezza. Il Tribunale approfondisce la questione e qualora trovi fondati i motivi di perplessità, li fa presenti al moderatore del Tribunale perché si rettifichi la prassi del suo Tribunale. Qualora poi risultasse che si tratta di prassi non conforme alla sana giurisprudenza, la Segnatura può intervenire usando del suo potere normativo anche con direttive tese a richiamare la prassi dei tribunali non conforme alla giurisprudenza rotale. Da ciò si evince la complementarietà della Rota Romana e della Segnatura Apostolica circa la giurisprudenza: la prima opera con le sentenze, la seconda con suggerimenti e provvedimenti. Questo implica una certa collaborazione tra i due tribunali apostolici. La Segnatura si rende conto della delicatezza degli interventi sulla giurisprudenza: essi devono avvenire nel rispetto del ruolo dei vescovi moderatori e dell'autonomia dei giudici. Ma possono essere necessari, perché le «soluzioni pastorali» nelle dichiarazioni di nullità matrimoniali, contro il rispetto delle norme sostanziali e processuali canoniche, sono un vero danno e una vera ingiustizia per le anime.

Volendo scendere maggiormente nel concreto, possiamo soffermarci sui seguenti punti.

1. Eccessiva concentrazione sul can. 1095, nn. 2-3

Dall'analisi delle relazioni che giungono al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica risulta evidente quella che si può qualificare una «eccessiva concentrazione» sul can. 1095, nn. 2-3.

Con questa espressione si vuole notare che il numero delle cause dichiarate «affirmative» nulle sulla base del can. 1095, nn. 2-3 è rilevante; in alcuni

tribunali sono quasi la totalità. Per di più, in alcuni tribunali, quasi sempre le cause accusate di nullità in base al can. 1095 hanno una sentenza affermativa, che poi viene ratificata quasi sempre con decreto in appello.

La Segnatura a proposito di questa prassi fa rilevare che generalmente si tratta di cause particolarmente difficili, che esigono una perizia, e una particolare attenzione, come fa rilevare anche l'Istruzione *Dignitas connubii*, art. 209. Più specificamente, a proposito della nullità in base al grave difetto di discernimento di giudizio (can. 1095, n. 2°) si fa osservare che non basta provare che il consenso matrimoniale sia stato un atto imprudente, ma va provato che c'è stata una causa grave che ha impedito il giudizio prudente. Spesso il Tribunale della Segnatura rinvia alla lettura delle allocuzioni pontificie e all'obbedienza ad esse, nonché alla giurisprudenza della Rota Romana.

In risposta alle nostre annotazioni in materia, a volte si prende atto e ci si impegna ad operare più oculatamente; altre volte il vescovo moderatore conferma la fiducia al suo tribunale, altre volte si porta a giustificazione la situazione della mentalità odierna che non comprende e non accetta più l'indissolubilità o la sacramentalità del matrimonio o lo stesso matrimonio. Per giustificare il ricorso frequente, anzi quasi esclusivo, al capo di incapacità, un vescovo in risposta alle nostre osservazioni si rifaceva alla cultura oggi largamente diffusa del divorzio, dei matrimoni omosessuali, delle coppie di fatto, all'incomprensione della virtù della castità, ecc. La nostra ulteriore risposta sottolineava che questi fatti culturali incidono più sull'oggetto del consenso che sulla capacità del consenso. E' chiaro infatti che tali fattori possono influire su ciò che la persona sceglie nel dare il consenso, portandola ad escludere dal consenso con un atto positivo di volontà, anche in buona fede, un elemento essenziale del matrimonio o una sua proprietà essenziale. E' invece difficile comprendere come tali fattori culturali incidano sulla capacità umana di comprendere e di scegliere, come rilevava il Papa nell'allocuzione del 1987, ricordando che l'incapacità non va confusa con la difficoltà di dare il consenso o di realizzare una vera comunità di amore.

In genere si può dire che le osservazioni del Tribunale della Segnatura Apostolica vengono accolte bene e con gratitudine.

2. *Statistiche non appropriate*

Non raramente si fanno rilevare anche le incongruenze dei numeri nella tabella delle statistiche. Non si tratta evidentemente della mania per la precisione dei numeri. Questa imprecisione in realtà non raramente nasconde qualche irregolarità più grave. Non si distingue per es. la causa ratificata con

decreto dalla causa rinviata con decreto alla via ordinaria. A volte ci si trova anche di fronte a fatti più gravi. Il tribunale di appello, studiata la causa e trovatala debole, la rinvia al tribunale di prima istanza perché la riveda e la corrobora con altri documenti o altre prove. Ci troviamo così di fronte ad un tribunale che dopo aver emesso una sentenza valida e averla trasmessa per l'appello, ritorna a giudicare, per mandato del tribunale di appello, la stessa causa. La prassi appena indicata è contro l'ordinamento canonico. Si tratta di incompetenza assoluta a ritrattare la stessa causa. Il tribunale di prima istanza, che ha già emesso una valida sentenza, non può ritornare a trattarla, secondo i suggerimenti del tribunale di appello (cf. *Dignitas connubii*, art. 9, § 2).

3. Precisazioni dei capi di nullità, non solo genericamente.

La Segnatura esige che nella relazione i capi di nullità vengano indicati non soltanto genericamente, come ad es. simulazione, o difetto di consenso, o incapacità di emettere un valido consenso. Si esige che i capi siano specificati secondo la formula della concordanza del dubbio e la sentenza del tribunale. Questo permette una migliore conoscenza da parte del Tribunale della Segnatura e un migliore esercizio della sua funzione di vigilanza,

4. Rigetto del libello, rinuncia o perenzione.

Spesso si fa rilevare che le cause si concludono quasi tutte in modo affermativo e che vi sono tante cause abbandonate per rinuncia o per perenzione. Nella richiesta di spiegazione si ricordano in particolare gli articoli 146 e 150 della *Dignitas connubii* circa la perenzione e circa la rinuncia. Dall'esame delle cause matrimoniali giudicate, la Segnatura Apostolica, rilevato che esse hanno tutte o quasi tutte una risposta affermativa, lo fa presente al tribunale interessato e spesso chiede spiegazione, tanto più se risulta che il tribunale di appello nella stragrande maggioranza dei casi si limita a ratificare la sentenza di primo grado.

Le risposte che si ricevono sono significative. Si risponde che quando si vede che la causa non ha possibilità di successo, il giudice rigetta il libello già fin dall'inizio o, ad istruttoria avanzata, raccomanda di ritirare la causa e rinunciarvi o farla cadere con la perenzione.

Ma è una prassi che non spiega adeguatamente l'azzeramento delle risposte negative. In ogni caso si confonde il ruolo dell'avvocato da quello del giudice.

Altre risposte fanno presente che le cause vengono esaminate alla presentazione del libello; si ammettono soltanto i libelli che hanno un *fumus boni iuris*; pertanto risulterebbe ovvio che la sentenza poi abbia risposta affermativa; si aggiunge poi che va da sé che anche in appello le cause abbiano una sentenza affermativa, in quanto le sentenze in prima istanza sono già selezionate. Precisiamo maggiormente qualche punto.

Una volta che la domanda viene inoltrata al tribunale, il giudice decide quanto prima per decreto (cf. can. 1505 § 1) se il libello viene accettato o respinto (cf. can. 1505, § 2, n. 4). Ma anche in questo caso l'attore ha il diritto di presentare un nuovo libello o ricorrere contro il decreto del giudice (can. 1505, § 4).

Ma si scopre spesso una confusione tra un libello che abbia il *fumus boni iuris* (cf. can. 1505 § 2, 4°) e la questione della prova della nullità o meno del matrimonio. Questa confusione può portare a due tipi di errore: da una parte, se il tribunale chiede che la nullità del matrimonio sia praticamente provata in anticipo, si potrebbe arrivare a rifiutare una richiesta in modo facile e ingiusto, privando il ricorrente del diritto di un processo canonico di nullità (cfr. can. 221 § 1), oppure se l'accettazione del libello esclude praticamente la possibilità di una decisione negativa, il processo giudiziale seguente è praticamente inutile o si riduce ad una formalità. Il processo di fatto precede il processo, contro quanto prescrive il can. 1608.

Talvolta si fa un esame preliminare per raccogliere le prove (can. 1529). Ma se il processo comincia soltanto dopo una decisione pregiudiziale per la nullità, ci si può chiedere: 1) su quale base viene fatta questa decisione previa; e 2) se, nel processo che segue, ci si può domandare se il giudice gode di sufficiente libertà per fare il giudizio secondo gli atti del processo e le prove raccolte nel corso della istruttoria (can. 1608, § 2). Il processo sarebbe condotto con un pregiudizio verso la nullità del matrimonio, invece che da una serena impegno di scoprire la verità sul matrimonio. In ogni caso non deve esserci un processo prima del processo, che potrebbe privare le parti del diritto di rivendicare e difendere davanti ad un tribunale ecclesiastico la validità o meno del loro matrimonio (can. 221, § 1).

In concreto l'attore viene istruito di recedere all'istanza di nullità perché il personale del tribunale non vede nessuna prospettiva per la domanda di arrivare ad una decisione affermativa. Allora sembra che il giudice ha di fatto compiuto già una decisione in favore del vincolo del matrimonio, e lo comunica all'attore in un modo extragiudiziale. La legge invece prevede che dovrebbe essere il risultato normale di una decisione fatta dal giudice in seguito ad un processo. Conseguentemente, quando le prove sono state raccolte, il giudice deve procedere alla conclusione e alla discussione del caso (can. 1599, § 1 e

1601-1606). E dopo che il caso è stato trattato in via giudiziale, il giudice lo definisce con una sentenza definitiva (can. 1607)

Inoltre si deve ricordare sempre che una volta che il libello è stato accettato, le parti non solo hanno il diritto che il loro caso sia trattato, ma anche di avere una sentenza. Inoltre, dal momento che i casi matrimoniali spesso sono difficili, specialmente quelli basati sul can. 1095, non è inconcepibile che il turno di giudici di appello possano raggiungere la certezza morale sulla nullità del matrimonio anche se nel primo grado il caso ricevette una risposta negativa. Quando il tribunale di prima istanza emette la sentenza negativa e porta le ragioni per tale risposta, l'attore è in grado di esercitare il diritto a chiedere che il caso suo venga trattato ad un livello più alto di giurisdizione (can. 1628) sia presso il tribunale d'appello ordinario sia presso il tribunale della Rota Romana. Cosa che l'attore non può fare, se manca la prima sentenza, anche se negativa.

D'altra parte l'attore ha il diritto di rinunciare al suo caso (can. 1524, § 3). Al riguardo, è importante rispettare i diversi ruoli di coloro che sono al servizio del tribunale. Ora, sembrerebbe che sia proprio dell'avvocato dell'attore dirgli che le prove raccolte durante l'istruttoria non sono sufficienti per provare la nullità del matrimonio e suggerire eventualmente di rinunciare all'istanza (can. 1524 § 1); questo non può essere fatto dal giudice. Si deve anche notare che se l'attore viene meno per produrre le prove indicate nel libello (can. 1504, 2° e 1516) e il giudice neppure ex officio può raccogliere (can. 1452, § 2), allora il giudice, dopo che i termini perentori sono spirati (can. 1520) può dichiarare il caso perento.

5. Alcuni capi di nullità inusuali sui quali riflettere.

a) Errore di diritto.

Non mancano sempre più frequentemente casi di nullità matrimoniale in base al capo di ignoranza o errore di diritto. La dottrina su cui si fonda tale capo viene ricavata dall'interpretazione di alcuni canoni che si presentano tra di loro collegati. Il punto di partenza è il can. 126, che, appartenendo alle norme generali del Codice, si ritiene alla base per l'interpretazione di altri canoni dello stesso ordinamento, come i cann. 1099, 1096 e 1055. Il can. 126 infatti afferma categoricamente che l'atto posto per ignoranza o errore è valido, a meno che non sia «circa id quod eius substantiam constituit, aut qui recidit in condicionem sine qua non». Qualora, trascurando quanto stabilisce il can. 1096 circa la conoscenza minima per la validità del matrimonio, si facessero rientrare nella sostanza del matrimonio le finalità delle quali si fa menzione nel

can. 1055, o addirittura le proprietà o gli elementi essenziali del matrimonio, l'ignoranza o l'errore circa la sostanza del matrimonio verrebbe enormemente dilatata, con grave pericolo di dichiarare nulli matrimoni, che, secondo la tradizione e la giurisprudenza consolidata della Rota, sono ritenuti validi. Questo avviene nonostante che lo stesso ordinamento canonico affermi chiaramente che l'errore (e a maggior ragione l'ignoranza) circa l'unità, l'indissolubilità e la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, a meno che non determini la volontà (can. 1099; e can. 1096) o, ancor più, a meno che dette proprietà o elementi essenziali non siano esclusi con un atto positivo di volontà (can. 1101, § 2).

b) Invalidità del matrimonio per mancanza di forma.

Il Codice richiede che i cattolici, per contrarre validamente il matrimonio, devono celebrarlo secondo la forma canonica. Spesso succede che, per diversi motivi, i coniugi cattolici contraggano il matrimonio davanti all'ufficiale civile. Per l'ordinamento canonico è semplicemente un attentato matrimoniale, quindi un matrimonio celebrato senza la debita forma canonica. I coniugi, perché il loro matrimonio sia valido, devono celebrarlo nuovamente nella forma canonica (can. 1160). Questa nuova celebrazione in alcune parti viene intesa come una rinnovazione del consenso, a norma del can. 1157: «Renovatio consensus debet esse novus voluntatis actus in matrimonium, quod pars renovans scit aut opinatur ab initio nullum fuisse» («La rinnovazione del consenso deve essere un nuovo atto di volontà per il matrimonio che la parte che rinnova sa o suppone essere stato nullo dall'inizio»). I coniugi cattolici che hanno attentato il solo matrimonio civile, vengono ammessi alla celebrazione nella debita forma canonica, anche senza peculiari solennità, per rendere valido il loro matrimonio. Succede che fallito il matrimonio, in seguito si contesta la validità di tale matrimonio per il fatto che una parte o tutte e due ammettono sì di aver celebrato il matrimonio davanti al ministro sacro, ma senza neppure pensare che il loro matrimonio davanti all'autorità civile non fosse valido, anzi con la convinzione che il loro matrimonio civile era già valido. Nell'atto della rinnovazione del consenso con la debita forma canonica, essi pertanto non avrebbero posto un nuovo atto di volontà matrimoniale, se non altro perché non erano consapevoli che il loro precedente matrimonio era nullo.

Sta diffondendosi una certa giurisprudenza che tende a dichiarare nullo il matrimonio per il capo di nullità di invalida convalidazione del matrimonio; anzi si tende a dire che tale tendenza ormai si possa ritenere una prassi consolidata. Ora il matrimonio civile per l'ordinamento canonico non ha neppure l'apparenza di matrimonio; è soltanto un attentato. Chi lo fa non è chiamato a rinnovare il consenso, per la mancanza di consenso, o per l'esistenza di un impedimento, ma semplicemente perché quello civile non ha neppure

l'apparenza di matrimonio. I coniugi che hanno attentato il matrimonio civile propriamente non sono chiamati a rinnovare il consenso, ma a celebrare il loro matrimonio nella debita forma canonica, a norma del can. 1160. Ma anche qualora ci si volesse richiamare al can. 1157, essi non possono non avere un'idea almeno confusa che la celebrazione con la forma canonica per un cattolico sia necessaria. In tale celebrazione, mentre pronunciano la formula matrimoniale liberamente e secondo verità, non possono non rinnovare il consenso matrimoniale. Una eventuale invalidità dovrebbe essere provata per simulazione o per mancanza di valido consenso, per altri capi di nullità, ma non perché non si rinnova il consenso, ossia non si pone un nuovo atto di volontà.

Anche ammesso che essi pensassero che il loro matrimonio davanti all'autorità civile era valido, nella nuova celebrazione essi almeno ratificano il loro precedente consenso. La ratifica è di fatto un *novus actus voluntatis*. Quando all'altra esigenza che cioè devono essere consapevoli della nullità del loro matrimonio, pur necessaria, non è certamente di diritto naturale e non ha nessuna clausola irritante o inabilitante³².

32 Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha ammesso la richiesta del difensore del vincolo di un nuovo esame di una causa dichiarata nulla a motivo della invalida convalidazione. Si trattava di un matrimonio celebrato sotto il precedente codice. Il decreto di ammissione evidenzia proprio le cause di perplessità in iure. Ecco alcuni elementi del decreto con il quale la causa è stata ammessa ad un nuovo esame:

QUOAD IUS APPLICANDUM

«Pro comperto habito quod matrimonium de quo agitur Codicis Iuris Canonici anno 1917 promulgati (=CIC 17) praescriptis regitur;

attento quod:

-matrimonium nullum ob defectum formae, ut valium fiat, contrahi denuo debet legitima forma» (can. 1137 CIC 17; cf. can. 1160 CIC 83);

-matrimonium ad normam can. 1137 CIC17; can. 1160 CIC83) contractum regitur praesumptionibus de quibus in cann. 1014 CIC 17 (cf can. 1060 CIC83) et 1086 § 1 CIC17 (cf can. 1101 § 1 CIC83);

Considerato proinde quod:

-matrimonium ad normam can. 1137 CIC17 (can.1160 CIC83) contractum praesumitur validum «donec contrarium probetur»;

-internus animi consensus semper praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis» (can. 1086 § 1 CIC17; cf. can. 1101 § 1 CIC 83);

Convalidatione matrimonii ad normam can. 1137 CIC17; can. 1160 CIC83) peracta, praesumi debet, donec contrarium probetur, partes aliquot saltem modo scivisse matrimonium antea actum validum non haberi; itemque, donec contrarium probetur, praesumi debet eas novum consensum praestitisse;

-ad nullitatem matrimonii declarandam defectus consensus in casu ideo probari debet per sueta criteria;

QUOAD FACTA DELUCIDANDA:

Pro comperto habito quod decretum, quo haec causa ad ordinarium examen admittebatur, plura facta altius inquirenda decrevit atque nonnulla dubia certius solvenda, quodque vero ex sententia impugnata id factum non videtur;

Decrevit: «Novam causae propositionem in casu concedendam esse atque facto concedi» .Die 23 novembris 2005.

6. *Esame delle sentenze*

L'invio di copia delle sentenze viene richiesto dalla Segnatura Apostolica, per diversi motivi.

Generalmente il Supremo Tribunale richiede che il Tribunale che è stato autorizzato con commissione pontificia a trattare la causa, invii copia della sentenza emanata, perché il Supremo tribunale possa esaminarla. Copia delle sentenze è richiesta dalla Segnatura talvolta quando si tratta di dare la dispensa dai titoli accademici particolarmente al difensore di vincolo, o a un giudice. Il Tribunale della Segnatura chiede in questo caso copia di alcune sentenze con l'intervento del difensore del vincolo o del giudice, per verificare come essi hanno saputo svolgere il loro ruolo, nel rispetto delle condizioni apposte eventualmente nell'atto della dispensa³³.

Soprattutto si chiedono copie di sentenze, quando appaiono dalla relazione capi di nullità inusuali o interpretati in modo non rispondente alla giurisprudenza della Rota Romana.

5. *Commissioni pontificie*

L' art. 124, n. 2 della cost. PB afferma che la Segnatura Apostolica ha il compito di giudicare «de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Rotam Romanam»³⁴, come pure di prorogare la competenza dei tribunali inferiori (PB, 124, 3°) e a livello più generale «prorogare la competenza dei tribunali» (cf can. 1445, § 3, 2°).

I testi legislativi distinguono la commissio pontificia dalla prorogatio competentiae. Si parla di commissio pontificia quando si tratta di una causa affidata alla Rota Romana; e di proroga di competenza quando si tratta dei tribunali inferiori. Ma è necessario distinguere in modo più preciso, perché nel linguaggio corrente spesso le due parole si usano quasi indiscriminatamente. In genere la proroga di competenza avviene in favore di tribunali incompetenti di incompetenza relativa, di cui al c. 1445 § 3, 2°, e commissione pontificia a favore di

³³ *Petita dispensatio ad quinquennium conceditur pro..., sed tantum ad munus iudicis in tribunali... exercendum in collegio, exclusis muneribus praesidis et ponentis*; «dummodo munus defensoris vinculi exercent sub ductu et vigilantia defensoris vinculi principalis, qui requisito titulo academico gaudeat», «si biennio elapso pro iis prorogatio dispensationis petatur notitiae dandae erunt de eorum ulteriore specifica preparatione in re durante eodem biennio peracta».

³⁴ «delle richieste inoltrate alla Sede Apostolica per ottenere l'affidamento della causa alla Rota Romana».

tribunali incompetenti di incompetenza assoluta³⁵. La commissio pontificia in senso proprio consiste nell'affidare alla Rota Romana la definizione di alcune cause particolarmente delicate e difficili, a qualsiasi grado. Si tratta ancora di commissione pontificia, quando si tratta della definizione di una causa in terzo grado, qualora nelle due precedenti decisioni non vi è stata conformità di sentenze e quindi non è possibile dare esecuzione a nessuna delle due, perché in opposizione. La competenza in questo caso spetterebbe alla Rota Romana. Ma se esiste una causa giusta, si può chiedere alla Segnatura di affidarne la definizione in terzo grado ad un tribunale diverso, normalmente locale, in modo da risparmiare tempo e spese ed accelerare la definizione, alleggerendo il peso della Rota Romana. In questo caso però si dovrebbe parlare più correttamente di commissione pontificia, in quanto il tribunale incaricato è assolutamente incompetente. La richiesta della parte attrice deve essere motivata, deve essere appoggiata dall'ordinario e suppone che sia stata interrogata anche la parte convenuta. La Segnatura in genere concede la competenza, qualora la differenza di valutazione delle due sentenze precedenti non dipenda dal diverso modo di interpretare e di applicare i principi, ma solo da una diversa valutazione dei fatti. In questo modo si salva il principio della competenza della Rota Romana nello stabilire la giurisprudenza nell'applicazione delle leggi canoniche, e si accelera la sentenza quando non sia in discussione questo problema.

Si tratta invece di proroga di competenza quando si affida una causa ad un tribunale, relativamente incompetente, come per es. quando il tribunale iure competens non è in grado di trattare le cause per mancanza di personale adeguato. La Segnatura, generalmente su richiesta del vescovo interessato, affida la trattazione di tali cause ad un altro tribunale. Ci sono anche proroghe di competenza per singole cause ad istanza di una parte.

6. *Dispense dalle leggi processuali.*

1. *Il senso della dispensa in genere.*

La dispensa è un istituto giuridico di grandissima rilevanza nell'ordinamento canonico, in quanto serve a contemperare le esigenze del bene comune promosso dalla legge e quelle dell'individuo tenute presenti particolarmente con la dispensa, intesa dal legislatore come «legis mere ecclesiasticae in casu par-

³⁵ Montini, G.P., La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (art. 124, n. 2°, 2° parte, Cost. ap. Pastor Bonus, in *Periodica de re canonica*, vol. XCIV, fasc. 1, 2005, p. 48.

particolari relaxatio»³⁶ (can. 85). Perché l'istituto della dispensa non degeneri in rilassatezza della disciplina, è necessario che essa sia elargita sempre per una giusta e proporzionata causa (cf. can. 90). Il legislatore regola pertanto l'istituto della dispensa con molto rigore, distinguendo i diversi tipi di leggi e di situazioni. In particolare esclude dalla possibilità della dispensa le leggi costitutive degli istituti e degli atti giuridici (can. 86), mentre i Vescovi non possono dispensare le leggi penali e processuali (can. 87).

2. *Le dispense dalle leggi processuali e la Segnatura Apostolica*

La particolarità della facoltà di dispensare di cui gode la Segnatura Apostolica sta precisamente nel fatto che essa può dispensare dalle leggi processuali³⁷. Le dispense (cf. cann. 85-93) appartengono alle grazie, che si possono concedere per il bene dei fedeli. «Ma le dispense dalle leggi processuali appartengono, ancora più precisamente, allo stesso compito assegnato alla Segnatura Apostolica in ordine all'amministrazione della giustizia (art. 124 PB). Se, infatti, di primo acchito potrebbe sembrare che la corretta amministrazione della giustizia si realizzi esclusivamente attraverso la promozione dell'osservanza delle leggi processuali, che la Segnatura dovrebbe pertanto favorire, non si può negare che talvolta proprio la dispensa da una legge processuale è in grado nel caso particolare di favorire la corretta amministrazione della giustizia. Per queste ragioni <<la facoltà generale di poter dispensare, per giusta e proporzionata causa, dalle norme processuali del Codice>> mette la Segnatura <<in grado di esercitare [...] la propria funzione di cui all'art. 124 della costituzione apostolica «Pastor Bonus», in ordine alla retta amministrazione della giustizia»³⁸. La facoltà della Segnatura di dispensare è molto ampia e non ha limiti, se non quelli stabilita dal codice stesso, ossia da quelle leggi che sono costitutive dell'istituto o dell'atto giuridico (can. 86)³⁹. La problematica della dispensa dalle leggi processuali è molto ampia e varia è anche la prassi⁴⁰.

36 «L'abolizione dell'obbligo di osservare la legge in un caso particolare».

37 Montini, G.P., La prassi delle dispense dalle leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (art. 124, n. 2°, 2° parte, Cost. ap. Pastor Bonus, in *Periodica de re canonica*, vol. XCIV, fasc. 1, 2005, 43-117.

38 Montini, La prassi delle dispense, p. 52s.

39 Facciamo osservare che trattiamo delle dispense nel senso proprio, ossia «legis mere ecclesisticae in casu particulari relaxatio» (can. 85), omettendo quei casi nei quali è implicita una dispensa, ma diverso è il profilo principale, come per esempio la prorogatio competentiae per giusta causa. In verità quasi sempre la concessione di una facoltà o di un privilegio comporta una deroga dalla legge e quindi implica una dispensa.

40 Per l'ampia problematica inerente alla dispensa dalle leggi processuali da parte della Segnatura Apostolica, cf. Montini, La prassi delle dispense, pp.55-115.

Noi ci limitiamo soltanto ai casi più comuni e più rilevanti da un punto di vista pratico.

Le Litterae circulares⁴¹ del 1971 prestavano già una particolare attenzione alle leggi processuali e alla loro osservanza. Al riguardo ricordano che il Supremo tribunale della Segnatura Apostolica ha la facoltà di dispensare dalle norme processuali qualora ve ne sia bisogno: «Si contingat ut aliquae normae processuales alicubi praetereantur nec alia suppetat via ad earum legum observantiam obtinendam, patet recursus ad hoc Supremum Tribunal, quod providet iuxta art. 93 Normarum specialium Signaturae Apostolicae»⁴².

3. La facoltà di dispensare entra nella legislazione universale con la Pastor bonus

La facoltà di dispensare è contenuta nell'art. 124 della cost. Pastor Bonus ed è enunciata proprio in relazione alla funzione dell'amministrazione della giustizia; si tratta della concessione di «un'altra grazia in relazione all'amministrazione della giustizia»⁴³. E' una novità legislativa e l'ultimo frutto della competenza della Segnatura nell'ambito della vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia. «Si tratta di quel compito di natura amministrativa che il Supremo Tribunale esercita nella compagine giudiziaria della Chiesa⁴⁴ e che ha fatto ritenere ad alcuni autori che la Segnatura Apostolica in questo ambito potesse essere assimilata ad un Ministero di Grazia e Giustizia o ad un Dicastero Supremo della Giustizia»⁴⁵. Si tratta di una potestà ordinaria vicaria; e segna un progresso nelle competenze della Segnatura⁴⁶. A rilevare l'importanza di tale concessione, scrive Montini: Con l'art. 124, 2, 2°, della PB, «viene attribuita alla Segnatura Apostolica una competenza generale nell'ambito delle

41 *Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, Litterae circulares ad Praesides conferentiarum episcopaliurn de tribunalium ecclesiasticorum statu et activitate, Romae 1971, Typis poliglottis vaticanis.*

42 Se succede che alcune norme processuali vengono trasgredite in qualche parte e non esiste la possibilità per ottenere la loro osservanza, rimane aperto il ricorso a questo Supremo tribunale, il quale provvederà secondo l'art. 93 delle Norme Speciali della Segnatura Apostolica.

43 «Vel aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam».

44 «Vi potestatis administrativae, forum iudiciale respicientis», art. 18 NS, incipit,

45 Montini, G.P., *La prassi delle dispense*, p. 45.

46 La concessione di tale potere con l'inserimento «vel aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam» non fu facile; il codice di fatto non la menziona; essa avvenne nell'ultimo stadio della riforma che portò alla promulgazione della cost. PB; però alla fonte si può trovare proprio un testo delle Normae speciales, titolo V, cap. 1: «In impetranda causae commissione vel alia gratia in ordine ad iustitiam administrandam», 1968..

La PB reintroduceva anche la potestà ordinaria (iure proprio) di concedere commissioni pontificie alla Rota Romana, dimenticata anch'essa dal Codice, forse per una confusione con la proroga di competenza. Si può aggiungere che il testo introdotto nella PB è anche al termine di un cammino di concessioni di facoltà speciali, a partire dal 1950.

grazie, facendo uscire il Supremo Tribunale dalle secche di singole facoltà straordinarie o del necessario singolo ricorso al Sommo Pontefice»⁴⁷. Tale facoltà si distingue evidentemente dalle petizioni al Sommo Pontefice, come tra decisioni proprie della Segnatura e decisioni rinviate al Supremo Superiore. La differenza tra i due tipi deve tener conto della legislazione, l'art. 18 della Pastor Bonus, «la natura di Tribunale Supremo, che deve strutturalmente vedere riconosciuta una peculiare flessibilità e dinamicità nella definizione delle proprie competenze, essendo l'organo giudiziario che chiude il sistema»⁴⁸. Dei diversi campi di intervento da parte della Segnatura con la dispensa, noi ci limitiamo a tre casi, più comuni nella vita della Chiesa.

7. *La dispensa dai titoli accademici*

1. *Necessità dei titoli accademici per alcuni uffici*

La nuova legislazione codiciale richiede il titolo accademico (dottorato o licenza in diritto canonico acquisiti in una facoltà pontificia) per i principali uffici nei tribunali: vicario giudiziale, vicario giudiziale aggiunto (can. 1420 § 3), giudice (can. 1421 § 3), promotore di giustizia, difensore del vincolo (can. 1435). «La richiesta dei titoli accademici rientra nella volontà del legislatore di riqualificare il ministero dei tribunali ecclesiastici, così che le pronunce giudiziali, ma pure tutta l'attività processuale dei tribunali, potessero corrispondere alle esigenze di giustizia e di verità, nonché di legittimità, dell'ordinamento canonico e, più in generale, della Chiesa. La debita preparazione dei giudici e dei principali ministri dei tribunali ecclesiastici è elemento e mezzo rilevante nell'acquisizione della certezza morale necessaria a pronunciare e originante dalla <<conscientia>> del giudice (cf can. 1608 § 3), che non può che essere una coscienza informata»⁴⁹.

2. *L'esigenza della dispensa*

La nuova legislazione sulla necessità dei titoli accademici avveniva in una situazione di fatto in cui i ministri nei tribunali ecclesiastici in genere non avevano il titolo accademico. La nuova legislazione poteva essere vanificata dai tanti che avevano l'ufficio senza il titolo, i quali pretendevano di avere ormai un diritto acquisito. In realtà la Segnatura ha fatto rilevare che il possesso di tali

⁴⁷ Montini, *La prassi delle dispense*, p. 49s.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 44.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 57.

uffici da parte di persone senza il titolo non creava la situazione di diritto acquisito. La prassi della Segnatura da una parte fu quella di urgere la nuova norma, dall'altra come alternativa di far chiedere la dispensa alla stessa Segnatura.

Altri hanno messo in dubbio che nel caso concreto si trattasse della necessità della dispensa, sia perché attribuivano al vescovo, se non altro nel caso urgente, la facoltà di dispensare, sia perché negavano che si trattasse di leggi processuali quelle riguardanti la necessità del titolo accademico per certi uffici nei tribunali ecclesiastici.

La prassi della Segnatura ha interpretato tali leggi come processuali, in quanto inserite nel Libro VII del Codice, ed ha escluso la competenza del vescovo diocesano. La competenza pertanto fu riconosciuta alla sola Segnatura Apostolica. Scrive Montini: «Attestatasi la natura di legge processuale dell'obbligo dei titoli accademici, la competenza alla dispensa si riconobbe nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, la fondazione e la giustificazione remote di tale competenza risiedono senz'altro nella natura di Supremo Tribunale e nella funzione di vigilanza che gli compete sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa» (art. 121 PB), competenza declinata positivamente nel prescritto dell'art. 124, n. 2, PB, che riconosce alla Segnatura Apostolica di «videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam [...] gratiam relative ad iustitiam administrandam. Data la natura di grazia delle dispensa non è difficile ravvisare nell'art. 124, n. 2 PB la competenza a dispensare dai titoli accademici i ministri dei tribunali»⁵⁰.

Si è discusso anche se tale competenza sia universale ed esclusiva della Segnatura. E' stato infatti sollevato il problema della competenza circa i fedeli soggetti al Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, oggi risolto positivamente in favore della Segnatura, con una facoltà concessa dal Sommo Pontefice; per quanto riguarda l'esclusività, vi è stata una certa prassi della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli di concedere le facoltà ai Nunzi. Ma oggi tale prassi sembra cessata.

Il documento *Litterae circulares* conteneva già utili suggerimenti in materia, che sottolineano particolarmente la necessità della formazione dei canonisti⁵¹; suggerimenti che vengono ripresi anche dalla *Dignitas connubii* che sottolinea come le norme non bastano a far funzionare la giustizia, se non vi è personale preparato: «Tuttavia è bene tener presente che queste regole si rive-

⁵⁰ Montini, *La prassi delle dispense*, p.65s.

⁵¹ Soprattutto urge la necessità della formazione dei canonisti, richiamando interventi pontifici «quibus studia canonica nominatim pro futuris iudicibus urgentur, efformationem selectorum iuvenum ad gravissimum iudicandi munus diligenter curent, quibusvis superatis difficultatibus». Si menzionano convegni di studio, e soprattutto si suggerisce di dedicarsi al munus iudicandi, che anche se nascosto è eminentemente pastorale.

leranno insufficienti a conseguire il fine loro proposto, se i giudici diocesani non acquisiranno una conoscenza approfondita dei sacri canoni e non saranno bene addestrati nell'esperienze forense». Anzi la *Dignitas connubii*, nell'atto di promulgazione, riprende l'argomento della formazione dei ministri nella prospettiva della responsabilità dell'autorità episcopale: «Pertanto, i Vescovi hanno il grave obbligo di provvedere che per i propri tribunali vengano formati con sollecitudine idonei amministratori di giustizia e che questi vengano preparati con un opportuno tirocinio in foro canonico a istruire secondo le norme e decidere secondo giustizia le cause matrimoniali in tribunale». Il Tribunale della Segnatura Apostolica non cessa di ricordare ai Vescovi tale dovere, ogni qualvolta è chiamata a dare la dispensa dai titoli canonici, cosa purtroppo abbastanza frequente, ammonendo che l'eventuale richiesta di proroga della dispensa, dopo tre o cinque anni, non sarà data se non si è dimostrato l'impegno per una formazione più accurata. L'alto numero di dispense mette in ogni caso in evidenza la complessità del problema⁵². Ma esso va tenuto vivo, proprio perché sollecita continuamente le autorità responsabili all'attenzione per la formazione dei ministri dei tribunali⁵³.

8. *L'esecutività del solo dispositivo della sentenza*

Il can. 1684 § 1 stabilisce che il fedele, che ha ricevuto due sentenze conformi di nullità matrimoniale, può contrarre nuove nozze, appena il decreto di ratifica della prima sentenza o la seconda sentenza gli sia stata notificata. Il diritto a passare a nuove nozze non è legato all'emissione della seconda decisione conforme, ma alla sua notifica. Questa non può avvenire se non sia pubblicata attraverso anche le motivazioni del decreto o della sentenza stessa. Non raramente il tempo che intercorre tra la data della sentenza emessa dal tribunale e la sua notifica è abbastanza lungo, spesso oltre le previsioni della stessa legislazione canonica. Possono esserci motivi urgenti che spingono i fedeli a chiedere la dispensa dalla norma, perché possano passare a nuove nozze, prima ancora che l'intera sentenza o l'intero decreto possano essere notificati. E' precisamente competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica autorizzare la celebrazione del nuovo matrimonio nel caso concreto.

52 Montini, *La prassi della dispensa*, p. 77: «E' estremamente complesso trarre un bilancio anche approssimativo della prassi sinora condotta. Nel 2003 l'attività della Segnatura Apostolica in questo settore, che è il secondo per volume nella sezione della vigilanza dei tribunali [SAT], dopo l'esame delle Relazioni annuali, ha registrato provvedimenti che hanno interessato circa 157 ministri dei tribunali».

53 Montini, *La prassi della dispensa*, p. 79: «Si può affermare che la forte volontà iniziale e il forte sforzo attuale condotto in questo settore hanno certamente evitato danni maggiori. La prassi della dispensa è condotta in modo da esercitare un reale controllo complessivo della materia, che talvolta pare sconfinare in un provvedimento quasi autonomo della Segnatura Apostolica».

9. *Denunce e lamentele circa l'operato dei Tribunali*

I fedeli, che hanno motivo di lamentarsi del funzionamento del tribunale nei loro confronti, possono ricorrere presso l'autorità competente, sia l'autorità gerarchica immediatamente superiore del Tribunale (il vescovo moderatore) sia presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con denunce dell'operato del tribunale o semplicemente con lamentele.

Quando tali lamentele giungono alla Segnatura, in genere si chiedono informazioni e in base alla risposta o si deferisce il tutto al moderatore o si chiedono gli atti, e poi si esamina il da farsi.

Vi sono poi i ricorsi gerarchici per atti amministrativi che riguardano gli operatori della giustizia: avvocati e giudici.

10. *Interventi sugli avvocati e procuratori*

La vigilanza comprende anche l'art. 124, 1 della PB: la Segnatura può intervenire anche in modo sanzionatorio sugli avvocati e sui procuratori («animadvertere in advocatos vel procuratores, si opus sit»). All'inizio poteva trattarsi di un intervento giudiziario, poi amministrativo; riguardava la immodica richiesta di stipendio. Oggi è pacifico che il Tribunale della Segnatura Apostolica possa intervenire con interventi sanzionatori sugli avvocati e sui procuratori, anche se esiste una competenza della Rota Romana in materia. Tuttavia il principio di sussidiarietà richiede che la Segnatura intervenga solo dopo il moderatore del tribunale.

11. *Consulte*

Il Tribunale della Segnatura Apostolica ha anche un compito di consultazione, ma soltanto per i tribunali, non invece per i privati e gli avvocati. Il suo compito non riguarda un dubbio di diritto, ma di applicazione della legge. Se si tratta di un vero *dubium iuris*, questo viene trasmesso, per competenza, al Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi; se invece si tratta di un *dubium* nell'applicazione del diritto nei tribunali, la risposta dipende dall'importanza del problema. Esiste una serie di risposte date dalla Segnatura Apostolica pubblicate in *Acta Apostolicae Sedis* o *Communicationes* o in riviste di diritto canonico.

A volte la Segnatura interviene con decreti generali esecutori. Ma è un modo al quale il Supremo Tribunale non ricorre volentieri, data la difficoltà

e la complessità procedurale per questo tipo di documenti⁵⁴. Si preferisce la risposta in casu particolari, pubblicata poi in qualche rivista. In certi casi la domanda rivela piuttosto l'imperizia o l'ignoranza dell'interrogante. Allora si chiede il voto di un perito e lo si invia all'interessato. A volte il tribunale vuole liberarsi dell'onere di rendere giustizia; in questo caso si richiama il Tribunale al proprio dovere⁵⁵.

V. FACOLTA' DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

1. *Facoltà di dichiarare nullo il matrimonio da parte della Segnatura.*

Il Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica dispone della facoltà di dichiarare nullo un matrimonio, in Congresso, già in prima istanza e senza bisogno di una seconda istanza e per di più in forma abbreviata. Tale facoltà nel passato è stata messa da alcuni in dubbio. Ma è indiscutibile che il Supremo Tribunale la possiede e la esercita. Di tale facoltà parla anche l'istruzione *Dignitas connubii*, art. 5, § 2: *Signatura autem Apostolica facultate gaudet definiendi per decretum casus nullitatis matrimonii, in quibus nullitas evidens appareat; quod si accuratorem disquisitionem aut investigationem exigant, Signatura ad tribunal competens, vel, si casus ferat, ad aliud tribunal remittet, quod causam nullitatis ad tramitem iuris instituat.*

Non sono mancati autorevoli studiosi che hanno riflettuto su questa facoltà eccezionale, che autorizzerebbe il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica a dichiarare la nullità del matrimonio per via amministrativa⁵⁶. Tale terminologia in realtà non sembra appropriata, ed è residuo della tradizione risalente alla Congregazione per i Sacramenti che possedeva la facoltà trasmessa poi al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. La confusione deriva dal fatto che nella Chiesa la distinzione dei soggetti, delle procedure e delle materie non è stata sempre precisa. Nel passato parecchie Congregazioni Romane esercitavano una potestà giudiziaria, qualificata però amministrativa perché seguiva

⁵⁴ Cf. art. 131 Regolamento generale della Curia Romana.

⁵⁵ Cf. Acebal Lujan, in *Revista española de derecho canonico*, 52 (1995) 741-751. Grochowski, Z., *I Tribunali, La Curia Romana nella cost. Ap. Pastor Bonus*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 1990, pp. 395-418.

⁵⁶ Cf. Grochowski, Z., *La facoltà del Congresso della Segnatura Apostolica di emettere dichiarazioni di nullità di matrimonio in via amministrativa*, in *Investigationes theologico-canonicae*, Roma, Università Gregoriana Editrice, 1978, pp. 211-232; ID., *Dichiarazioni di nullità di matrimonio in via amministrativa daparte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, a. XXXVII (1981) 177-204; R. BURKE, *La procedura amministrativa per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, pp. 93-105.

norme proprie, e perché il soggetto del potere, la congregazione, in linea di principio, era un soggetto amministrativo. Ma non si può dimenticare che esse esercitavano di fatto un potere giudiziario, per facoltà concesse dal Sommo Pontefice. La via seguita poi non si può definire amministrativa in sé, ma in relazione all'atto finale. Siccome però la via seguita era diversa da quella abituale, si è finito per qualificarla amministrativa. Ma tutto questo è fonte di equivoci. In realtà si tratta di una vera potestà giudiziale che è in gioco. Il Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica procede alla dichiarazione: nel Congresso, solo dopo che sia stata fatta una debita istruttoria, sia pure in forma abbreviata, e sia stato possibile acquisire la certezza morale della nullità del matrimonio. Di fatto se tale certezza non fosse raggiunta, si dovrebbe cercare di approfondire l'istruttoria e affidare la causa ad un altro tribunale.

In ogni caso l'incertezza sulla qualifica del potere della Segnatura ha indotto alcuni a prospettare la possibilità della via amministrativa per la dichiarazione di nullità delle cause matrimoniali⁵⁷. Ma, afferma Arroba Conde, si tratta di un'errata interpretazione di tale facoltà. Egli scrive in proposito: «In verità, pena di ricadere negli equivoci sistematici e terminologici di cui sopra, questa discussa facoltà della Segnatura Apostolica non è affatto di natura amministrativa, pur essendo vincolata al compito organico di questo dicastero, di vigilare per la retta amministrazione della giustizia»⁵⁸.

A chiarimento della questione a livello più generale, si può dire che si devono distinguere tre aspetti: la natura della potestà, la procedura da seguire (la via) e l'organo che esercita la potestà. Si può dire che la questione più importante è quella della natura della potestà, che nel caso delle cause di nullità del matrimonio è chiaramente giudiziaria; l'organo che esercita tale potere può essere

57 Così per es. Daneels, che si pone alcune domande: Una procedura amministrativa invece del processo giudiziale? Dopo aver ammesso la possibilità teorica di seguire una via amministrativa, tanto più che la Segnatura Apostolica ha la facoltà di seguire tale strada per casi eccezionali, l'Autore tuttavia conclude: «In ogni caso, una eventuale - in realtà poco probabile - procedura amministrativa in una materia tanto grave dovrebbe essere seria. Essa non potrebbe prescindere dalla previa precisazione dell'oggetto dell'indagine, dalla reale possibilità di garantire ai diretti interessati, ossia ai coniugi, di intervenire nella procedura, dalla raccolta in modo sicuro delle prove e dalla discussione circa dette prove, dalla critica valutazione delle prove raccolte da parte di chi deve decidere nonché dalla richiesta della certezza morale circa la nullità del matrimonio per potere dichiararla. Tutto sommato, non sarebbe una procedura molto dissimile dall'attuale processo giudiziale. Per evitare poi errori contro l'indissolubilità del matrimonio, anche una tale procedura amministrativa esigerebbe un'adeguata preparazione da parte di chi dovrebbe decidere nei singoli casi» [Osservazioni sul processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio, in Quaderni di diritto ecclesiale, 14 (2001) p. 84].

58 Arroba Conde, Apertura verso il processo amministrativo di nullità matrimoniale e diritto di difesa delle parti, in Atti VI Incontro di aggiornamento, Siracusa, 28-31 maggio 2002., p. 16; la stessa idea egli ripete anche in Peculiarità dell'iter processuale nelle cause matrimoniali dopo l'istruzione Dignitas connubii, in L'istruzione Dignitas connubii nella dinamica delle cause matrimoniali, Marcianum Press, Venezia, 2006, p. 45).

anche abitualmente amministrativo, ma in quanto esercita la potestà giudiziaria agisce in funzione di giudice ed esercita pertanto un potere giudiziario; quanto alle procedure, queste devono corrispondere alla natura della potestà che viene esercitata; il legislatore le prevede proprio in funzione di tale potere giudiziario e pertanto sono chiamate giudiziarie. Proporre una procedura prevista dal legislatore per un potere amministrativo è un non senso, proprio perché ogni potere ha una propria finalità e le procedure si organizzano in ordine alla natura e alla finalità del potere. In casi eccezionali possono essere anche abbreviate; queste infatti nel caso concreto possono essere adattate, in relazione al fine, che è quello della giustizia e della verità, che devono essere assolutamente garantite. Di fatto il legislatore stabilisce particolari procedure in ordine al fine che l'ordinamento giuridico intende raggiungere. Esse devono essere rispettate, proprio per la loro relazione al fine. In casi eccezionali tuttavia stabilisce norme procedurali eccezionali. Il problema irrinunciabile è quello della procedura adeguata al fine da raggiungere, secondo la natura e la finalità del potere esercitato.

2. *La dispensa dalla doppia conforme*

Gli ordinamenti giuridici in genere prevedono che una prima sentenza circa una materia, particolarmente se di rilievo, non sia unica. L'accertamento della verità è un cammino faticoso; la realtà presenta tanti risvolti e tante sfaccettature che in linea di principio la prudenza e la sapienza dei secoli ha voluto che sia permessa o imposta anche una seconda e perfino una terza e ulteriore possibilità di verifica. L'ordinamento giuridico della Chiesa in linea di principio, nelle cause giudiziarie, esige che vi sia una seconda possibilità, ossia un secondo grado di giudizio. Le cause che riguardano lo status delle persone non passano mai in giudicato ed è sempre possibile, qualora vi siano nuove prove e/o nuovi argomenti, riproporre la causa. Ma anche in queste cause, particolarmente per quelle matrimoniali, vale il principio secondo il quale il fedele che ha avviato una causa di dichiarazione di nullità matrimoniale possa passare a nuove nozze solo dopo che ha avuto una seconda sentenza conforme di nullità, dopo che gli sia stata debitamente notificata (can. 1684). Vi sono dei casi nei quali la nullità è talmente evidente che la Chiesa ammette la possibilità di ratifica della prima sentenza per decreto, equivalente però ad una seconda sentenza. Contro una tendenza che vorrebbe abolire o rendere facoltativa la seconda sentenza matrimoniale, la Chiesa ha ribadito in linea di principio la necessità della duplice sentenza conforme, anche se la conformità può essere dichiarata conforme in modo equivalente⁵⁹.

59 Cf. art. 291 Istr. *Dignitas connubii*.

Possono esserci delle situazioni gravi per le quali l'autorità competente può dispensare dalla duplice sentenza conforme, qualora risulti da una parte moralmente certo che il matrimonio è nullo, in base alle prove e alle argomentazioni della prima sentenza e dall'altra vi siano dei motivi gravi che inducono a dispensare dalla legge della seconda sentenza conforme. L'autorità competente in questa materia è soltanto il Santo Padre. Nei tempi passati sono state concesse facoltà generali date ai vescovi di un determinato territorio di dispensare dalla seconda sentenza conforme, qualora fosse risultato in modo inequivocabile che la prima sentenza era sufficiente per assicurare la nullità del matrimonio. Di fatto si è assistito anche ad abusi piuttosto generalizzati⁶⁰. Tali facoltà sono state revocate.

Un elemento da valutare in quest'ottica potrebbe essere l'estensione dell'interpretazione autentica concernente il can. 1686: la esenzione dal processo giudiziale documentale per comprovare lo stato libero di coloro che, benché soggetti alla forma canonica, hanno attentato al matrimonio <<coram civili ufficiali>>⁶¹. Nel caso di ortodossi che hanno celebrato il matrimonio di fronte all'ufficiale civile si potrebbe, almeno in casi singoli dispensare dal processo, richiamandosi almeno all'interpretazione autentica citata⁶².

Benché la facoltà di dispensare dalle leggi processuali da parte del Tribunale della Segnatura Apostolica sia ampia e ben accertata, nella prassi esistono ancora delle incertezze, che per essere dissipate avrebbero bisogno di una regolamentazione più precisa. Scrive in proposito Montini: «La situazione attuale, infatti si deve ritenere anomala, poiché a fronte di una nuova competenza generale in materia di concessione di dispense da leggi processuali vi è un vuoto regolamentare in merito alle materie e ai procedimenti di porre in atto per la concessione di quelle grazie. Tale situazione, soprattutto in riferimento alle dispense più gravi, quale, per esempio, quella delle doppia conforme, potrebbe generare alcune difficoltà che potrebbero far regredire la situazione normativa generale; una tempestiva regolamentazione assicurerebbe dall'arbitrio una competenza tanto ampia, necessaria e delicata»⁶³.

60 Montini, La prassi delle dispense: «Si potrebbe stimare che le dispense concesse fino alla promulgazione del Codice (momento in cui cessò l'indulto) non furono meno di quattrocentomila», p. 100.

61 Pontificia Commissio Codici Iuris canonici authentice interpretando, responsum II, 26 giugno 1984, in AAS 76(1984) 747.

62 Montini, La prassi delle dispense, p.98.

63 Ibid., p. 116.

VI. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

1. La Chiesa ha il suo ordinamento giuridico, che è al servizio dei suoi fini. Questi si riassumono nella salvezza eterna delle persone che le appartengono. L'ordinamento giuridico è al servizio delle persone; come pure i beni della Chiesa necessari per il raggiungimento dei suoi fini eterni. I beni, dovendo essere proporzionati al fine, sono eminentemente soprannaturali. Sono i beni della parola divina, dei Sacramenti e del servizio dell'autorità, alla quale il Signore ha affidato il governo della sua Chiesa. Si tratta dei beni che fanno della Chiesa una comunione di persone che per poter realizzare il loro fine, dispongono dei beni che il Signore ha lasciato in dote alla Chiesa.

2. I fini della Chiesa, anche se ultimamente trascendenti, sono perseguiti nel tempo, con mezzi che rispondono alle esigenze della Chiesa pellegrinante, in cammino verso l'eternità. Lo scopo ultimo della Chiesa è la carità (agape), che unisce le persone nella comunità di fede, di speranza e amore, con Dio e tra di loro. La dimensione comunionale ed unitiva, che si realizza nella comunione perfetta della carità, suppone il rispetto della individualità di ciascuno, della dignità e dell'identità di ogni persona nel suo patrimonio giuridico, come insieme di mezzi di cui ogni persona è dotata per realizzare lo scopo della vita. E' il campo della giustizia, che dà a ciascuno il suo (*tribuit unicuique suum*). Così giustizia e carità sono due componenti necessarie per una convivenza ordinata e tranquilla nell'amore. L'ordine va stabilito, come dice la costituzione *Gaudium et Spes*, n. 9: *iustitia duce, caritate comite*. La guida è la giustizia, perché il punto di partenza è la singolarità delle persone e il rispetto della loro identità e dei loro diritti. Tuttavia la guida della giustizia da sola potrebbe diventare facilmente una guida cieca che porta, secondo la parola evangelica, nel fosso. Deve esserci sempre la carità come compagna che illumina il cammino, come afferma il Papa Benedetto XVI nella sua Enciclica *Deus Caritas est* (cf. particolarmente i nn. 26-29). Proprio perché la giustizia è all'inizio di ogni cammino dei rapporti interpersonali, non fa meraviglia che la Chiesa, proprio perché addita nella carità la meta ideale verso la quale siamo protesi, si preoccupa prima necessariamente del cammino di giustizia, e proclama che l'ordinamento giuridico prima che essere un insieme di leggi umane positive, ha alla fonte un ordine divino da rispettare sempre, nel quale si devono fondare le leggi positive se vogliono giustificare la loro pretesa di essere osservate.

3. L'amministrazione della giustizia nella Chiesa viene esercitata particolarmente nei tribunali. La situazione dei tribunali ecclesiastici è diventata molto più complessa e difficile. A livello generale, si parla di una certa crisi della giustizia. Le cause di tale situazione sono molteplici. Le radici remote affon-

dano e si manifestano nella diffusa mentalità secolarizzata, con il conseguente relativismo e agnosticismo scienziato, indifferentismo religioso e relativismo morale. La norma in quanto tale è in crisi, sia dal punto di vista morale che di diritto naturale e quindi anche positivo. Un diritto positivo infatti che non avesse un fondamento etico non potrebbe reggere all'urto della vita quotidiana. La crisi della giustizia si rivela in qualche modo anche nella Chiesa; si manifesta con una certa insofferenza proprio della giustizia affidata ai tribunali. Si vuole, giustamente, una giustizia celere; ma la celerità spesso sovrasta anche le preoccupazioni per la verità e la giustizia; e corre il rischio di trascurare le garanzie proprie della via giudiziaria nell'amministrazione della giustizia. Un segno di tale crisi nella Chiesa è il fatto che le cause giudiziarie sono sempre più abbandonate in favore di una via amministrativa, che, senza risolvere il problema della celerità, perché di fatto le cause trattate per via amministrativa non sono affatto più brevi di quelle giudiziarie, corre il rischio di non garantire la verità del giudizio stesso. Così in pratica vanno scomparendo le cause giudiziarie penali e contenziose in genere. Perfino il supremo tribunale eretto appositamente nella congregazione per la dottrina della fede per procedere giudiziariamente contro i delicta graviora di fatto ha ridotto la sua attività, in quanto anche contro tali delitti si segue una procedura amministrativa molto più spiccia. Finora hanno resistito a questo urto le cause matrimoniali. Ma da qualche decennio anch'esse vengono messe in crisi.

4. Il numero delle cause matrimoniali è cresciuto ovunque. Le ragioni di tale aumento sono molteplici. Esse vanno fatte risalire particolarmente alla crisi del matrimonio e della famiglia; crisi che a sua volta ha radici più profonde nella secolarizzazione. I tribunali ecclesiastici fanno fatica a tenere il passo. Il personale preparato è scarso. Contemporaneamente si assiste ad una crisi grave di vocazioni sacerdotali; la crisi della legge e del diritto ha trovato i pastori impreparati, che non hanno potuto provvedere al ricambio, secondo le esigenze del tempo attuale.

Cresce il numero dei fedeli irregolari, perché dopo il fallimento del loro matrimonio e il divorzio civile, sono passati a nuove nozze soltanto civili. Così vivono ai margini della Chiesa, senza la possibilità di accedere ai sacramenti, soprattutto della penitenza e dell'Eucaristia. E' un numero alto che preoccupa giustamente i pastoralisti, i quali a loro volta alzano la voce contro i tribunali ecclesiastici, per la loro lentezza. Si alzano le istanze pastorali, si invoca una strada più celere; si parla confusamente di una via amministrativa per la dichiarazione di nullità dei matrimoni. Tali voci pesano spesso sugli operatori dei tribunali, che, appellandosi alla pastorale, e in nome della celerità spesso trascurano le norme processuali e soprattutto sono indulgenti nel dichiarare le nullità matrimoniali, dando non raramente interpretazioni alle norme,

discordi dalla giurisprudenza della Rota Romana. I Papi, particolarmente con le loro annuali allocuzioni al Tribunale Apostolico della Rota Romana, accompagnano il cammino faticoso dell'amministrazione della giustizia nella Chiesa, richiamando le leggi divine che regolano il matrimonio e la famiglia, ribadendo il principio della indissolubilità, che quasi quotidianamente viene messo in discussione da qualcuno sotto l'uno o l'altro profilo, diretto o indiretto. Oggi l'operatore della giustizia ha a disposizione l'istruzione *Dignitas connubii*⁶⁴. Essa si presenta come un servizio agli operatori dei tribunali ecclesiastici, ossia come un'istruzione «di aiuto ai giudici e agli addetti dei tribunali nell'interpretare e applicare in modo corretto il rinnovato diritto matrimoniale». L'istruzione, «è stata dunque elaborata e pubblicata perché sia di aiuto ai giudici e agli altri addetti dei tribunali ecclesiastici, cui è affidato il sacro ufficio della decisione delle cause di nullità di matrimonio. Pertanto le leggi processuali del Codice di diritto canonico per la dichiarazione di nullità di matrimonio rimangono integralmente in vigore, e ad esse occorrerà sempre riferirsi nell'interpretare l'istruzione». In particolare l'istruzione mette in guardia da due pericoli «da un lato il formalismo giuridico, come del tutto estraneo allo spirito delle leggi della Chiesa, e dall'altro lato quel modo di agire che indulge a un eccessivo soggettivismo nell'interpretazione e nell'applicazione tanto delle norme di diritto sostantivo che di quelle processuali». Dalla lettura attenta della istruzione risulta che essa ha inteso ribadire e precisare particolarmente quelle norme che riguardano la natura giudiziale del processo, il diritto di difesa, il contraddittorio, la sentenza che deve procedere da una certezza morale e dagli atti e dalle prove.

A supporto dell'istruzione sono molto utili due allocuzioni che in qualche modo dicono riferimento proprio all'istruzione *Dignitas connubii*: l'ultima del Papa Giovanni Paolo II e la prima dell'attuale Sommo Pontefice⁶⁵. Le due allocuzioni convengono sulla necessità del giudizio secondo verità e giustizia, nel rispetto delle procedure canoniche, lontano da una malintesa pastoraltà o bene dei fedeli. Si tratta di proteggere e garantire soprattutto la verità sulla legge divina della indissolubilità.

5. La Segnatura è intervenuta specificamente sul principio di difesa, che è alla base dell'ordinamento giudiziario anche nella Chiesa. Di particolare rilievo è la lettera circolare del 14 novembre del 2002, a firma del prefetto Card. Francesco Mario Pompedda. Essa ha come tema specifico il diritto di difesa. Essa è importante in sé, ma ha anche una peculiare rilevanza per emanare il

64 Cf. Daneels, F., Una introducción general a la Instrucción *Dignitas Connubii*, in *Jus Canonicum*, vol. XLVI, n. 91, 2006, pp.33-57.

65 Cf. V. de Paolis, Il giudizio secondo verità, in *L'istruzione Dignitas connubii nella dinamica delle cause matrimoniali*, a cura di J. I. ARRIETA, Marcianum Press, Venezia 2006, pp.19-39.

decreto di esecutività delle sentenze canoniche in ordine ad ottenere gli effetti civili. Qualora infatti non risulti che sia stato garantito tale diritto, il decreto di esecutività emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica può essere respinto dall'autorità civile. Il codice di diritto canonico di fronte al diritto difesa negato prevede la querela di nullità (cf. can. 1620, 7°) e la proposizione di una nuova causa. Il Card. Pompedda in questo documento cita l'allocuzione di Giovanni Paolo II alla Rota Romana del 26 gennaio 1989, n. 3, in AAS 81(1989) 923): «Non si può concepire un giudizio equo senza il contraddittorio, cioè senza la concreta possibilità concessa a ciascuna parte nella causa di essere ascoltata e di poter conoscere e contraddire le richieste, le prove e le deduzioni addotte dalla parte avversa o «ex officio» (Giovanni Paolo II). Ciò vale soprattutto nelle cause matrimoniali: «il pieno rispetto per il diritto alla difesa ha una sua particolare importanza [...] sia perché esse riguardano così profondamente ed intimamente la persona delle parti in causa, sia perché trattano dell'esistenza o meno del sacro vincolo matrimoniale (ibidem, n. 8, p. 925). Tale inderogabile diritto è, naturalmente, esercitato secondo le modalità delle norme positive» che riguardano il patrocinio degli avvocati, la pubblicazione degli atti, i modi di impugnazione, la possibilità di adire la Rota Romana. Viene quindi riportato un testo di una allocuzione Giovanni Paolo II: «La fedele osservanza della normativa al riguardo costituisce, perciò, un grave obbligo per gli operatori della giustizia nella Chiesa» (ibidem, n. 4, p. 923). Ed ancora si legge nella allocuzione: «Le norme positive poste a tutela del fondamentale diritto di difesa non devono essere considerate un ostacolo al perseguimento della verità, vero fine del processo canonico, ma metodo sperimentato nella ricerca della medesima verità. Ciò non toglie la necessità di vigilare e, per il giudice, di dirigere il processo, in modo tale che l'esercizio del diritto di difesa non degeneri di fatto in ostruzionismo».

6. Non è questo il momento di affrontare problemi tanto grandi, che, prima che riguardare i tribunali, toccano la radice della stessa moralità e della vita cristiana. Per quanto riguarda i tribunali, si può dire che il problema più grave effettivamente è quello della scarsezza del personale preparato per operare nei tribunali. Le disfunzioni prima ancora che a cattiveria hanno la loro origine nella insufficiente preparazione. Il nuovo Codice richiede che gli operatori principali del Tribunale (vicario giudiziale, vicari aggiunti, giudici, promotore di giustizia, difensore del vincolo) abbiano un appropriato titolo accademico in diritto canonico, in modo che possano svolgere appropriatamente le funzioni del loro ufficio. Le dispense che vengono richieste e che vengono concesse dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica sono tante. E' emergenza; non si può fare altrimenti. La Segnatura, mentre concede la dispensa, stimola i superiori a curare la formazione e, sulla scia delle solleci-

tazioni dei Sommi Pontefici, richiama la loro responsabilità. Possiamo dire che la giustizia oggi è in una situazione di emergenza. I pastori ne devono prendere coscienza e devono ritenere questo settore della vita della chiesa, spesso nel passato trascurato, come una responsabilità primaria e personale.

7. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica non manca di fare presente il problema, quando incontra i vescovi in occasione della visita ad limina e nella corrispondenza che, particolarmente in occasione dell'esercizio della nostra funzione di vigilanza, si intrattiene. Di fatto nella attività della Segnatura si è orientati a privilegiare proprio il settore della vigilanza, come offerta di aiuto fraterno ai Vescovi e agli operatori dei tribunali. Le relazioni annuali vengono studiate attentamente. I Tribunali che non le mandano vengono richiamati.

Nel suo ufficio di vigilanza, là dove risultino abusi gravi e diffusi, interviene anche con direttive chiarificatrici. Ma è necessario che gli operatori dei tribunali abbiano vivo il senso della giustizia e sentano in sé di compiere un ufficio altissimo per il servizio della Chiesa e per il bene delle anime, specialmente i giudici. Vogliamo concludere con due bei testi indirizzati ai giudici della Chiesa da Papa Giovanni Paolo II.

8. Il lavoro nei tribunali, preso seriamente, è arduo, difficile, faticoso; ma è un servizio alla verità e alla carità. Diceva Giovanni Paolo in uno dei suoi discorsi alla Rota Romana: «L'arduo compito del giudice —di trattare con serietà cause difficili, come quelle concernenti le incapacità psichiche al matrimonio, avendo sempre presente la natura umana, la vocazione dell'uomo, e, in connessione con ciò, la giusta concezione del matrimonio- è certamente un ministero di verità e di carità nella Chiesa e per la Chiesa. E' ministero di verità, in quanto viene salvata la genuinità del concetto cristiano del matrimonio, anche in mezzo a culture o a mode che tendono ad oscurarlo. E' ministero di carità verso la comunità ecclesiale, che viene preservata dallo scandalo di veder in pratica distrutto il valore del matrimonio cristiano dal moltiplicarsi esagerato e quasi automatico delle dichiarazioni di nullità, in caso di fallimento del matrimonio, sotto il pretesto di una qualche immaturità o debolezza psichica dei contraenti. E' servizio di carità anche verso le parti, alle quali, per amore della verità si deve negare la dichiarazione di nullità, in quanto in questo modo sono almeno aiutate a non ingannarsi circa le vere cause del fallimento del loro matrimonio e sono preservate dal rischio probabile di ritrovarsi nelle medesime difficoltà in una nuova unione, cercata come rimedio al primo fallimento, senza aver prima tentato tutti i mezzi per superare gli ostacoli sperimentati nel loro matrimonio valido. Ed è infine ministero di carità verso le altre istituzioni o organismi pastorali della Chiesa in quanto, rifiutando il Tribunale ecclesiastico di trasformarsi in una facile via per la soluzione dei matrimoni/

falliti e delle situazioni irregolari tra gli sposi, impedisce di fatto un impigritimento nella formazione dei giovani al matrimonio, condizione importante per accostarsi al sacramento, e stimola un aumento di impegno nell'uso dei mezzi per la pastorale postmatrimoniale, e per quella specifica dei casi difficili⁶⁶.

9. L'ufficio del giudice diventa un compito sacerdotale, come diceva ancora Giovanni Paolo II in un altro suo memorabile discorso: »Ecco allora che il giudice ecclesiastico, autentico «sacerdos iuris» nella società ecclesiale, non può non essere chiamato ad attuare un vero «officium caritatis et unitatis». Quanto mai impegnativo, quindi, è il vostro compito ed al tempo stesso di alto spessore spirituale, divenendo voi effettivi artefici di una singolare diaconia per ogni uomo ed ancor più per il «christifidelis». E' proprio l'applicazione corretta del diritto canonico che presuppone la grazia della vita sacramentale, a favorire questa unità nella carità, perché il diritto nella Chiesa altra interpretazione, altro significato e altro valore non potrebbe avere senza venir meno all'essenziale finalità della Chiesa stessa, né può essere eccettuata da questa prospettiva e da questo scopo supremo alcuna attività giudiziaria che si svolga dinanzi a codesto Tribunale⁶⁷.

Velasio De Paolis

Tribunal de la Signatura Apostólica

⁶⁶ Allocuzione del 5 febbraio 1987, in (a cura di) Erlebach, G., *Le Allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana*, Libreria editriceVaticana, Città del Vaticano 2004, n. 492.

⁶⁷ Allocuzione del 17 gennaio 1988, in (a cura di) Erlebach, G., *Le Allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, n. 650.